Numero della proposta
31

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1869

Proposta di Legge presentata nella tornata del 1. Aprile 1869
dal Ministro Della Finanze

OGGETTO

Relatore Accolla

Approvata nella tornata del 8. Maggio **186**9

N° 31

SESSIONE 1867 — N° 31

PRIMA DELLA V LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(DEPRETIS)

nella tornata del 1 aprile 1867.

Modificazioni alla legge sulla imposta della ricchezza mobile ed alla tassa sull'entrata fondiaria.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 1 Aprile 1867

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1	Lega	Uff. 6	Merella
» 2	Bonfiglioni	» 7	Pellegrini
» 3	Fenzi	» 8	Corsi
» 4	Capellari	» 9	Villa Lovino
» 5	Restelli		

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Restelli

Segretario Merella

Relatore Lega

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 16 Aprile 1867

Approvata la Legge nella tornata del 16 Maggio 1867

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore	8 1/2	del Giorno 16 Aprile	nel Gabinetto N° 6
Alle ore	una pom.	del 15 aprile	nel Ufficio 9°
Alle ore	9 antim.	del 16 aprile	nella Sala N° 1
Alle ore	2	del 16 aprile	nel Gabinetto N° 1
Alle ore		del	nel
Alle ore		del	nel
Alle ore		del	nel
Alle ore		del	nel
Alle ore		del	nel
Alle ore		del	nel
Alle ore		del	nel
Alle ore		del	nel
Alle ore		del	nel
Alle ore		del	nel
Alle ore		del	nel

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, **che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.**

DOCUMENTI

relativi alla proposta di legge comunicati alla Commissione.

Stefani N.ri 11,401. 11,388. 11,389. 11,396. 11,396. 11,402. 11,407. 11,412. 11,415. 11424. 11,432.

DOCUMENTI

ritenuti presso qualche Commissario.

SESSIONE 1867

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 31

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(DEPRETIS)

nella tornata del 1° aprile 1867.

Modificazioni alla legge sulla imposta della ricchezza mobile ed alla tassa sull'entrata fondiaria.

SIGNORI! — L'imposta sui redditi di ricchezza mobile e quella straordinaria sull'entrata fondiaria diedero luogo, specialmente in questi ultimi tempi, a gravi lamenti per parte dei contribuenti.

Questi lamenti formarono obbietto di serie meditazioni del Ministero, il quale, nell'indagarne le cause, ebbe a convincersi che i medesimi sono diretti, non tanto contro l'indole di queste imposte, quanto contro le formalità che ne regolano la distribuzione.

Nelle attuali condizioni del pubblico tesoro è evidente l'impossibilità di rinunciare ad alcuna delle imposte attualmente in corso; ma vivamente si reclama che la loro distribuzione sia regolata in modo che riesca, per certe classi di contribuenti, meno gravosa.

Sarebbe stato, per vero, mio desiderio di presentare alla Camera un lavoro più dettagliato e completo, nel quale fossero esaminate le singole questioni attinenti a queste imposte, e studiati i mezzi per semplificarne la gestione e regolarne l'assetto definitivo. Ma, considerando che sono in corso le operazioni per l'accertamento e la riscossione di queste imposte, e che, calcolate sopra tre semestri, superano i 180 milioni, per ragioni che non occorre avvertire, credo che sarebbe

improvvido compromettere o ritardare tale riscossione con introdurre radicali modificazioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore, e credo che sia miglior consiglio di limitarmi a proporvi quelle sole modificazioni che più si presentano adatte a semplificare il sistema in vigore, e che possono venire immediatamente attuate, senza paralizzare o compromettere l'andamento delle operazioni in corso e l'economia generale delle imposte stesse. A queste esigenze è appunto informato il progetto di legge che ho l'onore di presentare alla Camera.

Esso si riferisce tanto all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, quanto a quella sull'entrata fondiaria.

Nel proporvi di tener ferma la prima, vi propongo pure di elevare a maggior somma il minimo imponibile, per così sollevare dal pagamento della imposta quei contribuenti che, possedendo redditi di minore importanza, meno sono in grado di sostenerne il peso; ed in pari tempo vi propongo quelle modificazioni che nelle attuali condizioni delle cose mi parvero possibili, per agevolare il sistema delle notifiche, come avrò occasione di dire più dettagliatamente ragionando delle disposizioni dei singoli articoli del progetto.

Rispetto alla tassa sull'entrata fondiaria, non si può disconoscere, o signori, che le censure mosse al sistema delle notifiche, procedettero in ispecie dai proprietari dei beni rustici od urbani, ai quali più che alle altre classi di contribuenti riesce molesto l'obbligo imposto dalla legge di svelare le proprie attività e passività.

Se si avverte che i proprietari di fondi, sono fra le diverse classi sociali, quelli più abituati al vivere ritirato e casalingo, laborioso e sobrio, ed agli sforzi di parsimonia, di cure e di lavoro, per riparare in segreto ai dissesti cui soggiacciono nelle annate meno propizie, sarà facile rendersi conto della ripugnanza che prova questa classe di contribuenti.

Volendo far ragione alle menifestazioni dei proprietari due strade si paravano davanti: o rinunziare alla tassa del 4 per cento imposta sull'entrata fondiaria, ovvero introdurre nelle leggi relative a questa tassa, modificazioni che siano immediatamente realizzabili.

Il partito di rinunciare alla tassa in momenti in cui è necessario ricorrere ad estremi rimedi per provvedere ai bisogni stringentissimi della pubblica finanza, deve necessariamente escludersi; quello invece di studiare modificazioni di applicazione immediata, merita la più seria attenzione.

La combinazione che si affacciava da taluni, come la più ovvia, è quella di sopprimere la tassa del 4 per cento sull'entrata fondiaria, e di sostituirvi un au-

mento all'attuale tributo fondiario nella misura, per esempio, di due decimi. Ma siffatta combinazione, quantunque assicurasse alla finanza una rendita di circa 24 milioni, quasi eguale a quella calcolata in bilancio, tuttavia non può essere accettata per quelle medesime considerazioni che, in seguito a profonde discussioni, indussero e la Commissione pei provvedimenti finanziari, e la Camera nell'anno passato, a non accettarla.

Non conviene dimenticare che la misura dell'attuale tributo fondiario è considerata, per alcune parti d'Italia, come la massima possibile, almeno fino a tanto che durino gli attuali catasti come mezzo di riparto; e ciò appunto perchè, non essendo il tributo fondiario un'imposta ragguagliata all'entrata netta del contribuente, quando, per l'insufficienza del mezzo di riparto del contingente, la quota di tributo individuale supera certi limiti, non può essere più pagata senza un troppo grave sacrificio. Mi parve quindi della più evidente giustizia che si lasciasse ai contribuenti, che trovassero troppo grave ed intollerabile un nuovo aumento d'imposta, di attenuarla e di meglio conguagliarla alla loro vera ed effettiva entrata.

E gioverà altresì rammentare che l'imposta sull'entrata fondiaria fu adottata per la gravissima considerazione che, a mantenere ferma l'economia della legge d'imposta sui redditi di ricchezza mobile, si riconobbe la necessità di procedere all'accertamento contemporaneo ed universale delle attività e delle passività di ogni natura, affinchè queste portate in deduzione ripartitamente su tutti i cespiti d'entrata, sotto l'impulso dell'interesse di ciascuno dei contribuenti, servissero di sicuro riscontro pei diritti dell'erario, e viemmeglio si giungesse allo scopo di un'equa ripartizione delle pubbliche gravezze.

Si è per queste considerazioni che venni condotto a studiare il temperamento che ho l'onore di sottoporre alla vostra deliberazione. Il quale temperamento consiste nel ridurre la misura dell'imposta sulla entrata fondiaria in limite da escludere ogni legittimo malcontento, e nel rendere facoltativa ai contribuenti alla tassa sulla entrata fondiaria la dichiarazione della entrata medesima, autorizzando gli agenti delle tasse ad inscrivere d'ufficio, nel difetto di dichiarazione, una entrata fondiaria imponibile ragguagliata su basi determinate, come avrò occasione di esporre ragionando delle disposizioni che vi si riferiscono.

Passo ora a dire dei singoli articoli del progetto che propongo alla vostra approvazione.

Coll'articolo 1 dello stesso propongo, di conformità

a quanto dianzi accennava, di tener ferma l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, e la tassa sull'entrata fondiaria, conservando per la prima la misura prescritta dal real decreto 28 giugno 1866, n° 3023, ribassando l'altra al 2 e mezzo per cento, ed osservando le norme stabilite dalla legge 14 luglio 1864, n° 1830, e dal citato reale decreto, in tutto ciò che non è diversamente disposto nei successivi articoli dell'unito progetto.

Le disposizioni proposte coll'articolo 2 hanno per iscopo di prevenire il dubbio che sarebbesi potuto elevare circa i redditi sui quali è da adoperarsi la tassazione. Poichè la riscossione dell'imposta si opera nell'anno successivo a quello in cui i redditi si sono verificati, parve necessario lo stabilire quali sieno i redditi sui quali è da operarsi l'applicazione della tassa, affine di eliminare le contestazioni frequenti rispetto a quei redditi che abbiano cessato al momento in cui si compiono le pratiche per l'esazione dell'imposta.

Qualora si ammetta il principio che la tassazione si abbia ad operare sui redditi dell'anno precedente, come all'epoca in cui seguono le operazioni di accertamento il contribuente conosce l'importare dei redditi realmente percetti, sui quali è debitore dell'imposta, sarà tolto l'inconveniente che talvolta si verifica col sistema attuale, di applicare l'imposta sui redditi che poi nell'annata vengono a cessare.

Segue come corollario a questo principio, che il triennio per quei redditi, che la legge vuole computati in una media triennale, cioè i variabili procedenti da industria e commerci, debba resultare di tre anni, l'ultimo dei quali sarà quello precedente all'anno in cui si compie.

Per tal modo saranno naturalmente eliminati i reclami di riduzione d'imposta per cessazione di redditi, e si otterrà un vero beneficio rispetto al contribuente, cui nulla riesce più grave di quello che trovarsi addebitato di un'imposta per redditi che poi vengono a cessare; e l'amministrazione avrà il vantaggio di ottenere semplificata la propria gestione collo sparire di una serie di reclami che sono causa di tante complicazioni contabili.

Questo principio però non potrebbe applicarsi in in tutta la sua estensione per l'anno 1867. Come avrò occasione di avvertire in progresso, io propongo che s'abbia a compilare un unico ruolo pel secondo semestre 1866 e per l'anno 1867; epperò a me pare che non convenga pel corrente anno precludere l'adito ai reclami per cessazione di redditi, mentre, cio facendo, si incorrerebbe nell'inconveniente di applicare l'imposta

di tre semestri sui redditi di una annata. Per lo contrario, come col sistema che io propongo il contribuente avrebbe bensì diritto per l'anno 1867 di domandare la riduzione della imposta per quei redditi che gli venissero a cessare, ma non sarebbe tenuto a denunciare i nuovi redditi che conseguisse, si verrebbe ad adottare un temperamento transitorio che renderebbe meno sensibile il passaggio dall'uno all'altro sistema. (31)

L'articolo 3 del progetto è formulato sulle medesime disposizioni approvate dal Parlamento nell'anno passato e contenute nell'articolo 4 del reale decreto 28 giugno 1866, numero 3023, e soltanto vi propongo di elevare alla somma di lire quattrocento il minimo imponibile dei redditi temporanei dipendenti dall'opera dell'uomo senza aggiunta di capitali, e di quelli misti, alla produzione dei quali concorrono l'opera dell'uomo ed il capitale.

Siffatta variazione riescirà di vantaggio ai meno facoltosi, e diminuirà in una proporzione considerevolissima il numero dei contribuenti alla imposta di ricchezza mobile, dal che ne sarà resa l'esazione più facile.

I contribuenti di ricchezza mobile con reddito imponibile superiore a lire 250 ascendevano, giusta i dati raccolti per l'applicazione dell'imposta del 1865, a circa 1,300,000. Siccome però i pensionari, gli stipendiati ed altri assegnatari dello Stato, dei comuni, delle provincie, delle società ed altri corpi morali vennero, in virtù del decreto 28 giugno 1866, esclusi dall'accertamento individuale e dal pagamento diretto dell'imposta, quando non abbiano altri redditi diversi da quelli che ricevono dai corpi morali suddetti, così si può con abbastanza sicuro criterio ritenere che il numero dei contribuenti con reddito imponibile superiore alle lire 250 ascende a 1,150,000.

Di questi si calcolano circa 650,000 contribuenti con reddito imponibile superiore alle lire 250 ed inferiore alle 400, fra cui circa 50,000 con redditi provenienti da capitale soltanto, e perciò il numero dei contribuenti indicato più sopra di 1,150,000 scenderebbe, con la modificazione da me proposta, a circa 550,000. Altra modificazione che si contiene nell'articolo 3 si è quella di stabilire che quando i redditi dipendenti dall'opera dell'uomo, o misti, per sè soli o congiunti ad altri derivanti da ricchezza mobile, o da beni stabili, sieno superiori alle lire 400, ma non raggiungano le lire 500, abbiano a godere di una esenzione corrispondente a cento lire di reddito imponibile, e ad imporsi pel restante coll'aliquota normale. Questo sistema in

confronto di quello stabilito dal decreto 28 giugno 1866 che consisteva nel tassare con aliquota diversa dalla normale certi redditi, secondo il loro ammontare, semplificherebbe il conteggio per la formazione dei ruoli e renderebbe la graduazione dell'imposta più uniforme.

Le disposizioni proposte nei seguenti articoli 4 e 5 hanno per iscopo di semplificare la compilazione delle liste dei contribuenti e l'accertamento dei redditi tanto di ricchezza mobile che fondiaria.

Per esse il còmpito delle amministrazioni comunali viene limitato alla semplice revisione delle liste dei contribuenti, per includervi quelli che non furono o non poterono esservi compresi nell'anno precedente, e per depennarvi coloro che non vi è più ragione di mantenere fra i contribuenti del comune. L'obbligo poi della dichiarazione dei redditi per parte dei contribuenti viene limitato ai soli possessori di ricchezza mobile o di entrata fondiaria di nuovo compresi nelle liste dei contribuenti, essendo fatta facoltà agli altri di riferirsi all'accertamento fatto nell'anno precedente, o di indicarne le rettificazioni.

Ma se conviene facilitare il modo delle notifiche per parte dei contribuenti, è pure necessario che sia accordata alla amministrazione la facoltà di rettificare gli accertamenti dei redditi, ai quali i contribuenti si riferissero, e che non risultassero conformi al vero. A ciò appunto provvedono le disposizioni dell'ultima parte dell'articolo 5.

Col successivo articolo 6 si propone di dichiarare che i ricorsi contro la estimazione dei redditi o contro l'applicazione della legge, quando non siano definiti al tempo della formazione dei ruoli, non ne sospendono la spedizione, nè sospendono la riscossione della imposta, salvo i compensi che fossero dovuti. Con ciò sarà possibile di compiere i ruoli colla maggiore sollecitudine, nè più si avranno a lamentare i ritardi che ora si verificano nella esazione dell'imposta, senza che d'altra parte ne sia leso l'interesse dei contribuenti, quali potranno ottenere sempre quei compensi cui avessero diritto.

Coll'articolo 7 del progetto si fa ragione alle lagnanze sollevate dai proprietari, specialmente contro l'obbligo di fare la denuncia e i disagi che l'accompagnano, esonerandoli dall'adempimento di tale obbligo e dalla multa inflitta dall'articolo 19 della legge 14 luglio 1864. Ma i riguardi che con tale disposizione di legge si vengono ad usare ai proprietari che preferiranno di non dichiarare le proprie entrate fondiarie, in nessun caso debbono tornare troppo dannose al pub-

blico erario, e neppure debbono mettere questi proprietari in condizione migliore di quella fatta dalla legge ai proprietari che avranno fatta la dichiarazione. Era perciò indispensabile che, in correlazione alla facoltà suddetta accordata ai proprietari, anche all'amministrazione venissero tracciate norme certe per determinare le entrate imponibili dei proprietari che avranno preferito di non fare la dichiarazione, e che, contro la estimazione delle entrate fatta con queste norme, non dovesse lasciarsi aperto l'adito ai ricorsi, salvo i casi di errori materiali. A questi scopi appunto provvede lo articolo 7 del progetto. La misura poi che vi propongo, di ragguagliar l'ammontare delle entrate fondiarie non denunciate al decuplo dell'imposta principale gravitante sui fondi rustici ed urbani, non diminuirà sensibilmente il prodotto che si attende dall'applicazione della legge con cui fu stabilita la tassa sulla entrata fondiaria. Che anzi, se, per ipotesi, avvenisse il caso che tutti i contribuenti a questa tassa se ne valessero, l'entrata fondiaria imponibile, commisurata in ragione del decuplo sui 120 milioni d'imposta dovuta dai fondi rustici od urbani, risulterebbe di lire 1,200,000,000, ed il getto della tassa che si esigerebbe nella misura del 2 e 1[2 per cento ascenderebbe a 30 milioni, ossia a sei milioni in più della somma prevista in bilancio.

Ed affinchè il beneficio delle proposte modificazioni non sia ritardato, si propone coll'articolo 8, che le medesime abbiano ad avere effetto anche per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e della tassa sull'entrata fondiaria per il secondo semestre dello scorso anno, che si sta appunto compiendo in esecuzione del decreto legislativo 28 giugno 1866, numero 3023.

Proponesi all'articolo 9 che l'accertamento in corso pel secondo semestre 1866 debba servire anche per l'applicazione della tassa del 1867; con che, si verranno a risparmiare le operazioni d'un nuovo accertamento con vantaggio reciproco dei contribuenti e delle finanze.

Trovo poi opportuno proporre colla seconda parte dell'articolo 9 e col successivo articolo 10 di ripartire queste imposte in quattro rate per quelle provincie in cui sono le imposte dovute per tre semestri, ed in tre rate per le altre in cui sono dovute soltanto per l'anno 1867.

La facoltà infine che coll'articolo 10 del progetto si propone di accordare al Governo del Re è resa necessaria dalla vista di coordinare le varie disposizioni legislative.

La Camera riconoscerà senza dubbio l'importanza

delle modificazioni che ho l'onore di proporre alla legge che regola l'accertamento di redditi e l'applicazione delle imposte di cui si tratta e le rilevanti semplificazioni che ne conseguiranno. Il beneficio poi di queste semplificazioni sarà ancor più sensibile lorquando, in correlazione alle modificazioni da me proposte, e che confido saranno da voi adottate, si potrà e riformare il regolamento in vigore per l'esecuzione della legge e adattare meglio le schede all'uso delle persone meno istruite.

Le proposte modificazioni gioveranno anche a vincere l'opposizione che in ogni paese ed in ogni tempo incontra naturalmente un'imposta di nuova applicazione. A ciò contribuirà, mi tengo sicuro, il sentimento che è comune a tutti gli Italiani di venire in soccorso delle finanze dello Stato. Ed allorquando con una amministrazione divenuta più provetta sarà possibile di compiere le operazioni di accertamento dei redditi con tutta quanta la sollecitudine che è richiesta dalla particolare indole di queste imposte, le quali vogliono essere riscosse, per così dire, contemporaneamente alla produzione dei redditi sui quali sono dovute, e sia possibile di mantenere ferma una unità di procedimento e di giurisprudenza nell'applicazione della legge, io confido che queste imposte potran meglio entrare nelle abitudini delle nostre popolazioni, ed incontrare in Italia l'eguale simpatia che han presso altre nazioni.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

L'imposta sui redditi della ricchezza mobile sarà riscossa nella misura stabilita dal regio decreto 28 giugno 1866, n° 3023; e la tassa sulla entrata fondiaria in quella del 2 1[2 per cento.

Saranno osservate per l'applicazione dell'una e dell'altra le norme stabilite dalla legge 14 luglio 1864, n° 1830, e dal citato regio decreto, in tutto ciò che non è diversamente disposto colla presente legge.

Art. 2.

Le imposte, di cui all'articolo precedente, saranno dovute e commisurate sui redditi dell'anno precedente a quello nel quale si fa l'accertamento.

Art. 3.

Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864, non sono superiori alle 400 lire imponibili, sono esenti da imposta.

I redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 1° capoverso dell'articolo 24 della stessa legge, saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorchè inferiori alle 400 lire imponibili.

Quando i redditi di ricchezza mobile contemplati nel 2° e 3° capoverso sopra citati, sono superiori alle lire 400 imponibili, ma non alle 500; e quando, tenuto conto degli altri redditi derivanti o da ricchezza mobile, contemplati nel 1° capoverso dell'articolo 24 della legge suddetta, o dai beni stabili spettanti allo stesso contribuente, questi abbia in complesso un reddito superiore alle lire 400 imponibili, ma non alle lire 500, i redditi imponibili, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 24 della legge citata, godranno della esenzione corrispondente a lire *cento* di reddito imponibile, e sul resto sarà applicata l'aliquota normale.

Quando il reddito imponibile complessivo di un contribuente, comunque composto, sia superiore a lire 500 imponibili, sarà tassato per l'intiero suo ammontare.

Art. 4.

Le Giunte comunali procederanno alla revisione annuale della lista, includendovi quei contribuenti che non furono compresi nelle operazioni d'accertamento fatte nel comune per l'anno precedente, e cancellandovi coloro che, per trasferimento di domicilio, per morte o per altra causa, cesseranno di essere soggetti all'imposta in quel comune.

Art. 5.

Soltanto i nuovi iscritti nella lista del comune dovranno fare la dichiarazione prescritta dall'articolo 11 della legge 14 luglio 1864 sopra citata.

Gli altri contribuenti potranno o riferirsi all'accertamento fatto nell'anno precedente, ommettendo del tutto una nuova dichiarazione, o indicare le rettificazioni.

La conferma e la rettificazione terranno luogo di nuova dichiarazione per tutti gli effetti legali.

L'agente delle tasse è autorizzato a rettificare d'uffizio l'accertamento già fatto, dandone avviso ai contribuenti.

Tanto le rettificazioni richieste dai contribuenti, quanto quelle proposte dall'agente finanziario, saranno rivedute nella stessa guisa che le nuove dichiarazioni.

Art. 6.

I ricorsi contro la estimazione dei redditi di ricchezza mobile e dell'entrata fondiaria imponibili, o contro l'applicazione della legge, quando non siano definiti al tempo della formazione dei ruoli, non ne sospendono la spedizione, nè sospendono la riscossione della imposta, salvi i compensi che fossero dovuti.

I giudizi delle Commissioni provinciali d'appello sui ricorsi intorno all'estimazione dei redditi e quelli della Commissione centrale sui ricorsi intorno all'applicazione della legge sono definitivi ed inappellabili.

Art. 7.

In difetto della dichiarazione prescritta dall'articolo 14 del decreto reale 28 giugno 1866, n° 3023, il montare dell'entrata fondiaria imponibile rimane determinato al netto nella somma eguale al decuplo del tributo principale dovuto allo Stato.

Contro la valutazione dell'entrata fondiaria imponibile, fatta nel modo sopra indicato, non saranno ammessi ricorsi, tranne il caso di errori materiali.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, avranno effetto dal 1° gennaio 1867, e saranno applicate anche pel 2° semestre 1866.

Art. 9.

L'accertamento in corso pel 2° semestre 1866 ser-

virà eziandio per l'anno 1867, e si spedirà per i tre semestri un unico ruolo di riscossione.

I pagamenti si faranno in quattro rate eguali: la prima 20 giorni dopo la pubblicazione de' ruoli; la seconda, il 31 dicembre 1867; la terza, il 31 marzo, e l'ultima, il 30 giugno 1868.

Art. 10.

Per le provincie Venete e per quella di Mantova i pagamenti della imposta sui redditi di ricchezza mobile e della tassa sull'entrata fondiaria, che si riferiscono soltanto al 1867, si faranno in tre rate eguali, l'ultima delle quali scadrà il 30 giugno 1868.

Art. 11.

È fatta facoltà al Governo del Re, previo l'avviso del Consiglio di Stato, di coordinare con decreti reali le disposizioni della presente legge con quelle delle leggi in vigore, e di concordarle fra loro per quanto concerne la loro applicazione.

Art. 12.

La presente legge andrà in vigore lo stesso giorno in cui verrà promulgata.

Capitali minimo sono per ben edificio
di guadagno ricchezza mobile
che fra f. e il 15.
coi buoni del Tesoro

SESSIONE 1867

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 31

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(DEPRETIS)

nella tornata del 1° aprile 1867.

Modificazioni alla legge sulla imposta della ricchezza mobile ed alla tassa sull'entrata fondiaria.

SIGNORI! — L'imposta sui redditi di ricchezza mobile e quella straordinaria sull'entrata fondiaria diedero luogo, specialmente in questi ultimi tempi, a gravi lamenti per parte dei contribuenti.

Questi lamenti formarono obbietto di serie meditazioni del Ministero, il quale, nell'indagarne le cause, ebbe a convincersi che i medesimi sono diretti, non tanto contro l'indole di queste imposte, quanto contro le formalità che ne regolano la distribuzione.

Nelle attuali condizioni del pubblico tesoro è evidente l'impossibilità di rinunciare ad alcuna delle imposte attualmente in corso; ma vivamente si reclama che la loro distribuzione sia regolata in modo che riesca, per certe classi di contribuenti, meno gravosa.

Sarebbe stato, per vero, mio desiderio di presentare alla Camera un lavoro più dettagliato e completo, nel quale fossero esaminate le singole questioni attinenti a queste imposte, e studiati i mezzi per semplificarne la gestione e regolarne l'assetto definitivo. Ma, considerando che sono in corso le operazioni per l'accertamento e la riscossione di queste imposte, e che, calcolate sopra tre semestri, superano i 180 milioni, per ragioni che non occorre avvertire, credo che sarebbe

improvvido compromettere o ritardare tale riscossione con introdurre radicali modificazioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore, e credo che sia miglior consiglio di limitarmi a proporvi quelle sole modificazioni che più si presentano adatte a semplificare il sistema in vigore, e che possono venire immediatamente attuate, senza paralizzare o compromettere l'andamento delle operazioni in corso e l'economia generale delle imposte stesse. A queste esigenze è appunto informato il progetto di legge che ho l'onore di presentare alla Camera.

Esso si riferisce tanto all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, quanto a quella sull'entrata fondiaria.

Nel proporvi di tener ferma la prima, vi propongo pure di elevare a maggior somma il minimo imponibile, per così sollevare dal pagamento della imposta quei contribuenti che, possedendo redditi di minore importanza, meno sono in grado di sostenerne il peso; ed in pari tempo vi propongo quelle modificazioni che nelle attuali condizioni delle cose mi parvero possibili, per agevolare il sistema delle notifiche, come avrò occasione di dire più dettagliatamente ragionando delle disposizioni dei singoli articoli del progetto.

Rispetto alla tassa sull'entrata fondiaria, non si può disconoscere, o signori, che le censure mosse al sistema delle notifiche, procedettero in ispecie dai proprietari dei beni rustici od urbani, ai quali più che alle altre classi di contribuenti riesce molesto l'obbligo imposto dalla legge di svelare le proprie attività e passività.

Se si avverte che i proprietari di fondi, sono fra le diverse classi sociali, quelli più abituati al vivere ritirato e casalingo, laborioso e sobrio, ed agli sforzi di parsimonia, di cure e di lavoro, per riparare in segreto ai dissesti cui soggiacciono nelle annate meno propizie, sarà facile rendersi conto della ripugnanza che prova questa classe di contribuenti.

Volendo far ragione alle menifestazioni dei proprietari due strade si paravano davanti: o rinunziare alla tassa del 4 per cento imposta sull'entrata fondiaria, ovvero introdurre nelle leggi relative a questa tassa, modificazioni che siano immediatamente realizzabili.

Il partito di rinunciare alla tassa in momenti in cui è necessario ricorrere ad estremi rimedi per provvedere ai bisogni stringentissimi della pubblica finanza, deve necessariamente escludersi; quello invece di studiare modificazioni di applicazione immediata, merita la più seria attenzione.

La combinazione che si affacciava da taluni, come la più ovvia, è quella di sopprimere la tassa del 4 per cento sull'entrata fondiaria, e di sostituirvi un au-

mento all'attuale tributo fondiario nella misura, per esempio, di due decimi. Ma siffatta combinazione, quantunque assicurasse alla finanza una rendita di circa 24 milioni, quasi eguale a quella calcolata in bilancio, tuttavia non può essere accettata per quelle medesime considerazioni che, in seguito a profonde discussioni, indussero e la Commissione pei provvedimenti finanziari, e la Camera nell'anno passato, a non accettarla.

Non conviene dimenticare che la misura dell'attuale tributo fondiario è considerata, per alcune parti d'Italia, come la massima possibile, almeno fino a tanto che durino gli attuali catasti come mezzo di riparto; e ciò appunto perchè, non essendo il tributo fondiario un'imposta ragguagliata all'entrata netta del contribuente, quando, per l'insufficienza del mezzo di riparto del contingente, la quota di tributo individuale supera certi limiti, non può essere più pagata senza un troppo grave sacrificio. Mi parve quindi della più evidente giustizia che si lasciasse ai contribuenti, che trovassero troppo grave ed intollerabile un nuovo aumento d'imposta, di attenuarla e di meglio conguagliarla alla loro vera ed effettiva entrata.

E gioverà altresì rammentare che l'imposta sull'entrata fondiaria fu adottata per la gravissima considerazione che, a mantenere ferma l'economia della legge d'imposta sui redditi di ricchezza mobile, si riconobbe la necessità di procedere all'accertamento contemporaneo ed universale delle attività e delle passività di ogni natura, affinchè queste portate in deduzione ripartitamente su tutti i cespiti d'entrata, sotto l'impulso dell'interesse di ciascuno dei contribuenti, servissero di sicuro riscontro pei diritti dell'erario, e viemmeglio si giungesse allo scopo di un'equa ripartizione delle pubbliche gravezze.

Si è per queste considerazioni che venni condotto a studiare il temperamento che ho l'onore di sottoporre alla vostra deliberazione. Il quale temperamento consiste nel ridurre la misura dell'imposta sulla entrata fondiaria in limite da escludere ogni legittimo malcontento, e nel rendere facoltativa ai contribuenti alla tassa sulla entrata fondiaria la dichiarazione della entrata medesima, autorizzando gli agenti delle tasse ad inscrivere d'ufficio, nel difetto di dichiarazione, una entrata fondiaria imponibile ragguagliata su basi determinate, come avrò occasione di esporre ragionando delle disposizioni che vi si riferiscono.

Passo ora a dire dei singoli articoli del progetto che propongo alla vostra approvazione.

Coll'articolo 1 dello stesso propongo, di conformità

a quanto dianzi accennava, di tener ferma l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, e la tassa sull'entrata fondiaria, conservando per la prima la misura prescritta dal real decreto 28 giugno 1866, n° 3023, ribassando l'altra al 2 e mezzo per cento, ed osservando le norme stabilite dalla legge 14 luglio 1864, n° 1830, e dal citato reale decreto, in tutto ciò che non è diversamente disposto nei successivi articoli dell'unito progetto.

Le disposizioni proposte coll'articolo 2 hanno per iscopo di prevenire il dubbio che sarebbesi potuto elevare circa i redditi sui quali è da adoperarsi la tassazione. Poichè la riscossione dell'imposta si opera nell'anno successivo a quello in cui i redditi si sono verificati, parve necessario lo stabilire quali sieno i redditi sui quali è da operarsi l'applicazione della tassa, affine di eliminare le contestazioni frequenti rispetto a quei redditi che abbiano cessato al momento in cui si compiono le pratiche per l'esazione dell'imposta.

Qualora si ammetta il principio che la tassazione si abbia ad operare sui redditi dell'anno precedente, come all'epoca in cui seguono le operazioni di accertamento il contribuente conosce l'importare dei redditi realmente percetti, sui quali è debitore dell'imposta, sarà tolto l'inconveniente che talvolta si verifica col sistema attuale, di applicare l'imposta sui redditi che poi nell'annata vengono a cessare.

Segue come corollario a questo principio, che il triennio per quei redditi, che la legge vuole computati in una media triennale, cioè i variabili procedenti da industria e commerci, debba resultare di tre anni, l'ultimo dei quali sarà quello precedente all'anno in cui si compie.

Per tal modo saranno naturalmente eliminati i reclami di riduzione d'imposta per cessazione di redditi, e si otterrà un vero beneficio rispetto al contribuente, cui nulla riesce più grave di quello che trovarsi addebitato di un'imposta per redditi che poi vengono a cessare; e l'amministrazione avrà il vantaggio di ottenere semplificata la propria gestione collo sparire di una serie di reclami che sono causa di tante complicazioni contabili.

Questo principio però non potrebbe applicarsi in in tutta la sua estensione per l'anno 1867. Come avrò occasione di avvertire in progresso, io propongo che s'abbia a compilare un unico ruolo pel secondo semestre 1866 e per l'anno 1867; epperò a me pare che non convenga pel corrente anno precludere l'adito ai reclami per cessazione di redditi, mentre, cio facendo, si incorrerebbe nell'inconveniente di applicare l'imposta

di tre semestri sui redditi di una annata. Per lo contrario, come col sistema che io propongo il contribuente avrebbe bensì diritto per l'anno 1867 di domandare la riduzione della imposta per quei redditi che gli venissero a cessare, ma non sarebbe tenuto a denunciare i nuovi redditi che conseguisse, si verrebbe ad adottare un temperamento transitorio che renderebbe meno sensibile il passaggio dall'uno all'altro sistema. (31)

L'articolo 3 del progetto è formulato sulle medesime disposizioni approvate dal Parlamento nell'anno passato e contenute nell'articolo 4 del reale decreto 28 giugno 1866, numero 3023, e soltanto vi propongo di elevare alla somma di lire quattrocento il minimo imponibile dei redditi temporanei dipendenti dall'opera dell'uomo senza aggiunta di capitali, e di quelli misti, alla produzione dei quali concorrono l'opera dell'uomo ed il capitale.

Siffatta variazione riescirà di vantaggio ai meno facoltosi, e diminuirà in una proporzione considerevolissima il numero dei contribuenti alla imposta di ricchezza mobile, dal che ne sarà resa l'esazione più facile.

I contribuenti di ricchezza mobile con reddito imponibile superiore a lire 250 ascendevano, giusta i dati raccolti per l'applicazione dell'imposta del 1865, a circa 1,300,000. Siccome però i pensionari, gli stipendiati ed altri assegnatari dello Stato, dei comuni, delle provincie, delle società ed altri corpi morali vennero, in virtù del decreto 28 giugno 1866, esclusi dall'accertamento individuale e dal pagamento diretto dell'imposta, quando non abbiano altri redditi diversi da quelli che ricevono dai corpi morali suddetti, così si può con abbastanza sicuro criterio ritenere che il numero dei contribuenti con reddito imponibile superiore alle lire 250 ascende a 1,150,000.

Di questi si calcolano circa 650,000 contribuenti con reddito imponibile superiore alle lire 250 ed inferiore alle 400, fra cui circa 50,000 con redditi provenienti da capitale soltanto, e perciò il numero dei contribuenti indicato più sopra di 1,150,000 scenderebbe, con la modificazione da me proposta, a circa 550,000. Altra modificazione che si contiene nell'articolo 3 si è quella di stabilire che quando i redditi dipendenti dall'opera dell'uomo, o misti, per sè soli o congiunti ad altri derivanti da ricchezza mobile, o da beni stabili, sieno superiori alle lire 400, ma non raggiungano le lire 500, abbiano a godere di una esenzione corrispondente a cento lire di reddito imponibile, e ad imporsi pel restante coll'aliquota normale. Questo sistema in

confronto di quello stabilito dal decreto 28 giugno 1866 che consisteva nel tassare con aliquota diversa dalla normale certi redditi, secondo il loro ammontare, semplificherebbe il conteggio per la formazione dei ruoli e renderebbe la graduazione dell'imposta più uniforme.

Le disposizioni proposte nei seguenti articoli 4 e 5 hanno per iscopo di semplificare la compilazione delle liste dei contribuenti e l'accertamento dei redditi tanto di ricchezza mobile che fondiaria.

Per esse il còmpito delle amministrazioni comunali viene limitato alla semplice revisione delle liste dei contribuenti, per includervi quelli che non furono o non poterono esservi compresi nell'anno precedente, e per depennarvi coloro che non vi è più ragione di mantenere fra i contribuenti del comune. L'obbligo poi della dichiarazione dei redditi per parte dei contribuenti viene limitato ai soli possessori di ricchezza mobile o di entrata fondiaria di nuovo compresi nelle liste dei contribuenti, essendo fatta facoltà agli altri di riferirsi all'accertamento fatto nell'anno precedente, o di indicarne le rettificazioni.

Ma se conviene facilitare il modo delle notifiche per parte dei contribuenti, è pure necessario che sia accordata alla amministrazione la facoltà di rettificare gli accertamenti dei redditi, ai quali i contribuenti si riferissero, e che non risultassero conformi al vero. A ciò appunto provvedono le disposizioni dell'ultima parte dell'articolo 5.

Col successivo articolo 6 si propone di dichiarare che i ricorsi contro la estimazione dei redditi o contro l'applicazione della legge, quando non siano definiti al tempo della formazione dei ruoli, non ne sospendono la spedizione, nè sospendono la riscossione della imposta, salvo i compensi che fossero dovuti. Con ciò sarà possibile di compiere i ruoli colla maggiore sollecitudine, nè più si avranno a lamentare i ritardi che ora si verificano nella esazione dell'imposta, senza che d'altra parte ne sia leso l'interesse dei contribuenti, quali potranno ottenere sempre quei compensi cui avessero diritto.

Coll'articolo 7 del progetto si fa ragione alle lagnanze sollevate dai proprietari, specialmente contro l'obbligo di fare la denuncia e i disagi che l'accompagnano, esonerandoli dall'adempimento di tale obbligo e dalla multa inflitta dall'articolo 19 della legge 14 luglio 1864. Ma i riguardi che con tale disposizione di legge si vengono ad usare ai proprietari che preferiranno di non dichiarare le proprie entrate fondiarie, in nessun caso debbono tornare troppo dannose al pub-

blico erario, e neppure debbono mettere questi proprietari in condizione migliore di quella fatta dalla legge ai proprietari che avranno fatta la dichiarazione. Era perciò indispensabile che, in correlazione alla facoltà suddetta accordata ai proprietari, anche all'amministrazione venissero tracciate norme certe per determinare le entrate imponibili dei proprietari che avranno preferito di non fare la dichiarazione, e che, contro la estimazione delle entrate fatta con queste norme, non dovesse lasciarsi aperto l'adito ai ricorsi, salvo i casi di errori materiali. A questi scopi appunto provvede lo articolo 7 del progetto. La misura poi che vi propongo, di ragguagliar l'ammontare delle entrate fondiarie non denunciate al decuplo dell'imposta principale gravitante sui fondi rustici ed urbani, non diminuirà sensibilmente il prodotto che si attende dall'applicazione della legge con cui fu stabilita la tassa sulla entrata fondiaria. Che anzi, se, per ipotesi, avvenisse il caso che tutti i contribuenti a questa tassa se ne valessero, l'entrata fondiaria imponibile, commisurata in ragione del decuplo sui 120 milioni d'imposta dovuta dai fondi rustici od urbani, risulterebbe di lire 1,200,000,000, ed il getto della tassa che si esigerebbe nella misura del 2 e 1|2 per cento ascenderebbe a 30 milioni, ossia a sei milioni in più della somma prevista in bilancio.

Ed affinchè il beneficio delle proposte modificazioni non sia ritardato, si propone coll'articolo 8, che le medesime abbiano ad avere effetto anche per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e della tassa sull'entrata fondiaria per il secondo semestre dello scorso anno, che si sta appunto compiendo in esecuzione del decreto legislativo 28 giugno 1866, numero 3023.

Proponesi all'articolo 9 che l'accertamento in corso pel secondo semestre 1866 debba servire anche per l'applicazione della tassa del 1867; con che, si verranno a risparmiare le operazioni d'un nuovo accertammento con vantaggio reciproco dei contribuenti e delle finanze.

Trovo poi opportuno proporre colla seconda parte dell'articolo 9 e col successivo articolo 10 di ripartire queste imposte in quattro rate per quelle provincie in cui sono le imposte dovute per tre semestri, ed in tre rate per le altre in cui sono dovute soltanto per l'anno 1867.

La facoltà infine che coll'articolo 10 del progetto si propone di accordare al Governo del Re è resa necessaria dalla vista di coordinare le varie disposizioni legislative.

La Camera riconoscerà senza dubbio l'importanza

delle modificazioni che ho l'onore di proporre alla legge che regola l'accertamento di redditi e l'applicazione delle imposte di cui si tratta e le rilevanti semplificazioni che ne conseguiranno. Il beneficio poi di queste semplificazioni sarà ancor più sensibile lorquando, in correlazione alle modificazioni da me proposte, e che confido saranno da voi adottate, si potrà e riformare il regolamento in vigore per l'esecuzione della legge e adattare meglio le schede all'uso delle persone meno istruite.

Le proposte modificazioni gioveranno anche a vincere l'opposizione che in ogni paese ed in ogni tempo incontra naturalmente un'imposta di nuova applicazione. A ciò contribuirà, mi tengo sicuro, il sentimento che è comune a tutti gli Italiani di venire in soccorso delle finanze dello Stato. Ed allorquando con una amministrazione divenuta più provetta sarà possibile di compiere le operazioni di accertamento dei redditi con tutta quanta la sollecitudine che è richiesta dalla particolare indole di queste imposte, le quali vogliono essere riscosse, per così dire, contemporaneamente alla produzione dei redditi sui quali sono dovute, e sia possibile di mantenere ferma una unità di procedimento e di giurisprudenza nell'applicazione della legge, io confido che queste imposte potran meglio entrare nelle abitudini delle nostre popolazioni, ed incontrare in Italia l'eguale simpatia che han presso altre nazioni.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

L'imposta sui redditi della ricchezza mobile sarà riscossa nella misura stabilita dal regio decreto 28 giugno 1866, n° 3023; e la tassa sulla entrata fondiaria in quella del 2 1|2 per cento.

Saranno osservate per l'applicazione dell'una e dell'altra le norme stabilite dalla legge 14 luglio 1864, n° 1830, e dal citato regio decreto, in tutto ciò che non è diversamente disposto colla presente legge.

Art. 2.

Le imposte, di cui all'articolo precedente, saranno dovute e commisurate sui redditi dell'anno precedente a quello nel quale si fa l'accertamento.

Art. 3.

Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864, non sono superiori alle 400 lire imponibili, sono esenti da imposta.

I redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 1° capoverso dell'articolo 24 della stessa legge, saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorchè inferiori alle 400 lire imponibili.

Quando i redditi di ricchezza mobile contemplati nel 2° e 3° capoverso sopra citati, sono superiori alle lire 400 imponibili, ma non alle 500; e quando, tenuto conto degli altri redditi derivanti o da ricchezza mobile, contemplati nel 1° capoverso dell'articolo 24 della legge suddetta, o dai beni stabili spettanti allo stesso contribuente, questi abbia in complesso un reddito superiore alle lire 400 imponibili, ma non alle lire 500, i redditi imponibili, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 24 della legge citata, godranno della esenzione corrispondente a lire *cento* di reddito imponibile, e sul resto sarà applicata l'aliquota normale.

Quando il reddito imponibile complessivo di un contribuente, comunque composto, sia superiore a lire 500 imponibili, sarà tassato per l'intiero suo ammontare.

Art. 4.

Le Giunte comunali procederanno alla revisione annuale della lista, includendovi quei contribuenti che non furono compresi nelle operazioni d'accertamento fatte nel comune per l'anno precedente, e cancellandovi coloro che, per trasferimento di domicilio, per morte o per altra causa, cesseranno di essere soggetti all'imposta in quel comune.

Art. 5.

Soltanto i nuovi iscritti nella lista del comune dovranno fare la dichiarazione prescritta dall'articolo 11 della legge 14 luglio 1864 sopra citata.

Gli altri contribuenti potranno o riferirsi all'accertamento fatto nell'anno precedente, ommettendo del tutto una nuova dichiarazione, o indicare le rettificazioni.

La conferma e la rettificazione terranno luogo di nuova dichiarazione per tutti gli effetti legali.

L'agente delle tasse è autorizzato a rettificare d'uffizio l'accertamento già fatto, dandone avviso ai contribuenti.

Tanto le rettificazioni richieste dai contribuenti, quanto quelle proposte dall'agente finanziario, saranno rivedute nella stessa guisa che le nuove dichiarazioni.

Art. 6.

I ricorsi contro la estimazione dei redditi di ricchezza mobile e dell'entrata fondiaria imponibili, o contro l'applicazione della legge, quando non siano definiti al tempo della formazione dei ruoli, non ne sospendono la spedizione, nè sospendono la riscossione della imposta, salvi i compensi che fossero dovuti.

I giudizi delle Commissioni provinciali d'appello sui ricorsi intorno all'estimazione dei redditi e quelli della Commissione centrale sui ricorsi intorno all'applicazione della legge sono definitivi ed inappellabili.

Art. 7.

In difetto della dichiarazione prescritta dall'articolo 14 del decreto reale 28 giugno 1866, n° 3023, il montare dell'entrata fondiaria imponibile rimane determinato al netto nella somma eguale al decuplo del tributo principale dovuto allo Stato.

Contro la valutazione dell'entrata fondiaria imponibile, fatta nel modo sopra indicato, non saranno ammessi ricorsi, tranne il caso di errori materiali.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, avranno effetto dal 1° gennaio 1867, e saranno applicate anche pel 2° semestre 1866.

Art. 9.

L'accertamento in corso pel 2° semestre 1866 ser-

virà eziandio per l'anno 1867, e si spedirà per i tre semestri un unico ruolo di riscossione.

I pagamenti si faranno in quattro rate eguali: la prima 20 giorni dopo la pubblicazione de' ruoli; la seconda, il 31 dicembre 1867; la terza, il 31 marzo, e l'ultima, il 30 giugno 1868.

Art. 10.

Per le provincie Venete e per quella di Mantova i pagamenti della imposta sui redditi di ricchezza mobile e della tassa sull'entrata fondiaria, che si riferiscono soltanto al 1867, si faranno in tre rate eguali, l'ultima delle quali scadrà il 30 giugno 1868.

Art. 11.

È fatta facoltà al Governo del Re, previo l'avviso del Consiglio di Stato, di coordinare con decreti reali le disposizioni della presente legge con quelle delle leggi in vigore, e di concordarle fra loro per quanto concerne la loro applicazione.

Art. 12.

La presente legge andrà in vigore lo stesso giorno in cui verrà promulgata.

SESSIONE 1867 N° 31-A
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

REGA, TORRIGIANI, FOSSA, CAPPELLARI, RESTELLI, ACCOLLA, MELLANA, CORSI, VILLA PERNICE

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 1° aprile 1867

Modificazioni alla legge sulla imposta della ricchezza mobile ed alla tassa sull'entrata fondiaria.

Tornata del 16 aprile 1867

SIGNORI! — Il progetto di legge presentato dal ministro delle finanze nella tornata del 1° aprile 1867, si divide in due parti principali; una di esse risguarda taluni provvedimenti intorno alla tassa sull'entrata fondiaria, l'altra concerne alcune modifiche alla legge sulla imposta della ricchezza mobile.

Parleremo partitamente dell'una e dell'altra parte del progetto.

1°

La Commissione dei quindici, eletta dalla Camera onde rifornire di nuove entrate il pubblico tesoro, vi propose, fra le altre imposte da essa svolte e studiate, quella del 4 per cento sulle entrate fondiarie nette e depurate dai pesi inerenti al fondo, tra i quali dovevano computarsi non solo i debiti ipotecari, o altrimenti specializzati, ma anche le imposte catastali. Nella nuova tassa era compenetrata la sovrimposta del decimo di guerra, che in alcuni compartimenti aveva formato oggetto di vivi reclami in ragione ap-

punto del contestato e mal concetto pareggiamento provvisorio dei catasti (1).

Cotesto progetto di legge venne accolto dal Parlamento ; se non che, oltre i debiti ipotecari e le imposte catastali, fu detto doversi dedurre dalle entrate fondiarie anche i debiti chirografari e le sovratasse comunali e provinciali; quanto al modo poi di accertare la entità delle entrate, fu mantenuto il sistema delle denunzie in quella forma medesima ch'è prescritta per l'assodamento dei redditi provenienti dalla ricchezza mobile e dall'imposta sui fabbricati. La esperienza del metodo delle consegne applicata alle entrate fondiarie ha sollevato indistintamente i clamori dei contribuenti, i quali con voce unanime ne hanno chiesto la soppressione (2).

La Commissione non crede suo debito di entrare, in occasione della presente legge, nella disamina del principio della tassa sulle entrate fondiarie, e molto meno intende discutere la bontà relativa del sistema mantenuto nel decreto regio del 28 giugno 1866 raffrontato a quello proposto dal ministro Scialoja nelle tornate del 16 e 17 gennaio 1867 (3).

Il riordinamento delle imposte dirette, attualmente esistente in Italia, offre al Parlamento un problema di difficilissima soluzione, che merita di essere studiato senza alcuna preoccupazione di parte e con la misura di una giustizia distributiva che abbia di mira il mantenimento della egualità nel soddisfacimento dei tributi.

Ora giova avvertire solamente che il metodo delle denunzie, applicato allo accertamento delle entrate fondiarie, ha arrecato fino a questo momento non lieve disturbo agl'interessi dei cittadini; che le pratiche minute e dispendiose, alle quali vanno incontro i proprietari nella denunzia dei loro redditi fondiari, li conturba e li distoglie dalle loro abitudini pacifiche e

(1) Relazione della Commissione sul progetto di legge intorno ai provvedimenti finanziari.

(2) I petizionari che domandano la soppressione della tassa sulla entrata fondiaria ammontano a più che 5700.

(3) Il ministro Scialoja, nella esposizione finanziaria del 16 e 17 gennaio 1867, proponeva l'abolizione del decimo di guerra, la diminuzione di un altro decimo sul tributo fondiario principale sui terreni, e la riduzione dell'imposta sui fabbricati all'11,50 per cento. All'imposta straordinaria del 4 per cento sulla entrata fondiaria ed alla tassa sui redditi della ricchezza mobile sostituiva una tassa sulle *entrate nette* d'ogni natura con l'aliquota del 5 per cento ; stabiliva un tributo sull'esercizio delle industrie, dei commerci, delle professioni e delle arti, ed in fine fissava talune norme generali per la perequazione dell'estimo dei terreni, per la determinazione dei contingenti comunali dell'imposta sui terreni e per la ripartizione di tali contingenti fra i possessori dello stesso comune.

campestri; che il fastidio di rivelare i più riposti segreti delle loro famiglie, le loro annualità passive, i loro debiti privati, esagera ai loro occhi il pericolo del novello sistema fino al segno di crederlo presagio di altre più moleste innovazioni.

La Commissione non giudica, ma accerta i fatti tali quali si presentano ai suoi sguardi; ed essa in ciò va pienamente d'accordo col ministro delle finanze, il quale assicura che i lamenti dei contribuenti formarono obbietto di serie meditazioni da parte del Ministero.

Veniamo ora alla disamina del progetto di legge col quale il ministro delle finanze intende di por riparo ai lamentati inconvenienti.

Egli propone di ridurre il quattro per cento sui redditi fondiari al due e mezzo, e lasciare ai contribuenti l'alternativa o di sottoporsi a questo tributo, eseguendo la relativa consegna, o di pagare la medesima imposta in ragione di una entrata fondiaria imponibile eguale al decuplo del prodotto principale dovuto allo Stato.

Il temperamento proposto dall'onorevole ministro delle finanze è parso agli uffici ed alla Commissione di non potersi accettare per molteplici ragioni.

In primo luogo la Commissione e gli uffici hanno creduto che il sistema delle consegne, applicato all'accertamento delle entrate fondiarie, sia cagione precipua di molestie gravissime agl'interessi ed al credito privato delle famiglie, e sorgente feconda di pubbliche immoralità e di frodi in pregiudizio dell'erario.

In secondo luogo si è osservato che le operazioni di distribuzione, di riscossione, di riscontri efficaci e competenti, di un sindacato continuo e non interrotto, e di altri espedienti indispensabilmente necessari all'accertamento delle entrate, complicano il movimento dell'amministrazione, assorbono una quota ingente di spese, e fanno sicuramente scemare di molto l'entità presunta dell'imposta.

In terzo luogo crede la Commissione che il criterio adottato dal ministro nella determinazione delle entrate imponibili dei proprietari, i quali non abbiano creduto di fare le loro dichiarazioni, sia di molto esagerato; imperocchè, se la tassa del quattro per cento sulla entrata fondiaria doveva dare, secondo i calcoli della Commissione dei quindici, un prodotto di 24 milioni, non è equo, nè tollerabile che la tassa medesima, già ridotta al due e mezzo per cento, debba, posto che i proprietari non facciano le loro consegne, produrre un getto nelle casse erariali di 30 milioni. L'equivoco sta in questo, che la tassa del quattro per cento, imposta sull'entrata fondiaria, doveva essere depurata dai debiti ipotecari e chirografari e dalle imposte

erariali, comunali e provinciali, mentre il due e mezzo per cento proposto dal ministro vuolsi ragguagliare al decuplo dell'imposta principale urbana e rusticana senza farvi alcuna detrazione.

La Commissione nel respingere quella parte del progetto ministeriale che concerne la tassa sull'entrata fondiaria, ha creduto suo debito di sostituirvi altro schema di legge che le è sembrato più opportuno ed efficace al conseguimento di un triplice scopo: offrire, cioè, alle casse erariali un prodotto maggiore, o almeno uguale, certamente poi più sicuro ed indubitevole di quello che potevasi sperare dalla tassa sulla entrata fondiaria; evitare la creazione di novelle ruote amministrative, o di complicati congegni finanziari, che richieggono la erogazione di spese di riscossione, di distribuzione, di ruoli suppletivi, di uffici di riscontro e di altre formalità indispensabili all'accertamento delle entrate; schivare in fine, per quanto sia possibile, che un aumento nella misura dell'imposta catastale turbi e scuota profondamente le proporzioni attuali del tributo fondiario.

A tal fine la Commissione ha tenuto presente che, giusta la legge sul conguaglio provvisorio del 14 luglio 1864, n° 1830, la proporzione e la distribuzione del tributo fondiario per gli anni 1864, 1865 e 1866 fra i diversi compartimenti italiani, furono, in modo transitorio, stabilite nel modo segnato nell'allegato *a*; che, per lo esercizio del corrente anno 1867, taluni compartimenti dovranno subire un aumento nella misura della imposta, altri godere di un disgravio, e taluni infine rimanere presso a poco inalterati nella cifra del loro contingente, come risulta dallo allegato *b*, e che nei primi mesi del corrente anno, il ministro delle finanze aveva obbligo, per imperio di legge, di presentare un progetto intorno al pareggio definitivo del tributo fondiario. Però questa solenne promessa che aveva aperto gli animi alla speranza di vedere rettificato il lavoro provvisorio del 1864 con gli opportuni provvedimenti di misure riparatrici e definitive, pare che rimanga, almeno per il corso di questo anno, addirittura fallita; sicchè, soppressa la tassa sull'entrata fondiaria, il solo provvedimento che, nelle attuali emergenze, può essere adottato, senza tema di sconvolgere profondamente le proporzioni dell'imposta catastale, sta appunto nel movimento simultaneo di una triplice operazione finanziaria: arrestare, cioè, il progresso del sopraccarico catastale in quei compartimenti, il di cui contingente verrebbe gravemente ad aumentarsi nel corso del 1867; operare, nello interesse di talune altre provincie, il disgravio di una parte del

loro tributo fondiario in quella misura che era stata determinata nella legge del 14 luglio 1864; indi, determinati in tal guisa i contingenti dei diversi compartimenti, aggiungervi per tutti il sopraccarico di un doppio decimo di guerra. (31-A)

Eseguito cotesto simultaneo movimento di equilibrio catastale, sembra a prima giunta che lo Stato, stando alle previsioni del bilancio, verrebbe a soffrire una perdita di lire 4,267,273 14, corrispondente alla somma totale delle quote parziali che, a norma della legge 14 luglio 1864, dovrebbero, nel corso di quest'anno, sopraccaricarsi ai contingenti catastali di taluni compartimenti. Vedi allegato *C*.

Se non che giova avvertire che la cifra di 24 milioni prevista in bilancio, — tassa del 4 per 100 sull'entrata fondiaria, — fu stabilita dalla Commissione dei quindici alla stregua di taluni calcoli ipotetici sui quali non può farsi sicuro ed indubitevole assegnamento.

La prefata Commissione partiva infatti dalla supposizione che la rendita fondiaria rustica ed urbana non ecceda in Italia la somma congetturata dalla Commissione di perequazione dell'imposta prediale, cioè un miliardo, da cui deducendo la somma dei redditi ipotecari in lire 280 milioni, più la imposta prediale in lire 120 milioni, il reddito netto rustico ed urbano rimane in lire 600 milioni, che, coll'aliquota del 4 per 100, dovrebbe fruttare un prodotto di lire 24 milioni.

Ora, poichè risulta da statistiche officiali, che il capitale dei crediti e mutui diversi gravitanti sulla proprietà fondiaria ammonta ad una cifra di lire 4,694,495,619, e che la ragione degl'interessi annuali oscilla, secondo le condizioni economiche delle varie contrade d'Italia, tra il 3, il 5, il 7, il 9 e fino il 12 per 100, la vostra Commissione ha ragione fondata di credere che lo ammontare del reddito ipotecario, livellando gl'interessi ad una cifra media del 7 per 100, sia di molto superiore a quello supposto dalla Commissione dei provvedimenti finanziari.

Inoltre è a porsi mente che allorquando la Commissione dei quindici stabiliva i suoi calcoli di previsione, essa contava, secondo il suo progetto, che dalla rendita fondiaria annuale avrebbero dovuto dedursi solamente il reddito ipotecario e la imposta prediale erariale; ma poichè fu ordinato che, oltre alle imposte erariali, dovesse tenersi ragione dell'ammontare delle sopratasse provinciali e comunali, che si calcolano nella somma di 77,965,000, è manifesto che il reddito imponibile rustico ed urbano si riduce ad una cifra molto minore di quella supposta dalla sullodata Commissione. Che se poi si faccia, secondo il decreto del 28 giugno 1866,

anche la deduzione degli interessi dei debiti chirografari, già denunziati a cagione della tassa sulla ricchezza mobile, la cifra imponibile del reddito fondiario si compendia in una somma di circa 400 in 500 milioni annuali.

Cotesti calcoli di specchiata evidenza presentano nel medesimo tempo due ineluttabili verità; la prima, cioè, che le cifre di previsioni allogate nel bilancio di entrata non siano conformi al vero; la seconda, che il sistema proposto dalla Commissione, non solamente non arreca detrimento alcuno agl'interessi erariali dello Stato, ma ancora li migliora rendendoli certi e di facile riscossione.

Compiuto in siffatta maniera il lavoro della Commissione per la prima parte del progetto di legge, rimane, per debito d'imparzialità, ad intrattenervi di una proposta messa in esame dal commissario del primo ufficio.

Costui chiedeva che il contingente dei vari compartimenti italiani rimanga tale qual è stabilito per l'esercizio del 1867, e per tanto, soppressa la tassa sulla entrata fondiaria, vi si aggiungesse un decimo e mezzo.

Signori, la misura dell'imposta stabilita dalla legge del 1864 è stata considerata per alcune parti d'Italia come la massima comportabile; laddove se ne volesse aggravare la intensità, senza il presidio di alcun temperamento, ne conseguirebbe un turbamento rilevante nelle sue proporzioni, e si correrebbe il rischio di evocare la memoria di odiosi confronti e di dissensi inopportuni; ond'è che, per debito di giustizia e per sentimento di concordia cittadina, la proposta del commissario del primo ufficio non venne accettata dalla Commissione.

Gli è vero che anche l'aumento del tributo fondiario proposto dalla Commissione non lascia di essere distribuito sulla contestata e mal gradita ragione dei catasti; ma essa si lusinga che il temperamento, con cui va accompagnato cotesto nuovo aggravio d'imposta prediale, ne moderi la intensità, e lo renda meno gravoso e più tollerabile.

Nondimeno fa voti ardentissimi onde il Ministero provvegga alacremente alla sistemazione ed allo stabile assetto delle imposte dirette, le renda più semplici, meno ingiuste e più proporzionali, e completi la trasformazione del sistema attuale, che offre il doloroso spettacolo di vedere nei bilanci di taluni comuni del regno un sopraccarico di tributo fondiario per sovrimposte locali del 200 per cento, ed in altri del 40, del 30 e fin del 20 per cento.

2°

L'articolo 1 del progetto di legge, tenendo ferma la imposta sui redditi di ricchezza mobile, ne conserva la misura nella proporzione prescritta nel reale decreto del 28 giugno 1866, n° 3023.

La vostra Commissione, vivamente preoccupata dei bisogni della finanza erariale, inclinava a proporvi di accrescere l'intensità di questa tassa, anche nello scopo di supplire al vuoto che avrebbe lasciato la elevazione del minimo di rendita imponibile; ma, mentre nel merito considerava che ogni aumento nella misura della imposta non è sempre un aumento d'introiti per la facile disparizione della ricchezza mobile, non riconosceva la opportunità di provvedervi con questa legge d'indole transitoria, ed in attesa del piano finanziario che con trepida ansietà aspettiamo dal signor ministro delle finanze.

La disposizione contenuta nell'articolo 2 del progetto merita pure la vostra accoglienza.

Allorquando la tassazione si esegue sui redditi dell'anno precedente, la riscossione prosegue più agevolmente, e posa sopra basi più solide; imperciocchè, conoscendosi dal contribuente lo ammontare dei redditi realmente percetti, cessa la ragione dei reclami per riduzione d'imposta, e rendesi, nell'interesse dell'amministrazione, più semplificata la propria gestione.

Quanto all'esercizio del 1867, il ministro propone di compilarsi unico ruolo di riscossione per il secondo semestre del 1866 e per l'anno 1867.

In siffatto modo i contribuenti non saranno defraudati del diritto di domandare la riduzione dell'imposta per cessazione di redditi avvenuti nel corso del 1867, e d'altra parte non avranno il debito di denunciare i nuovi redditi che abbiano potuto acquistare nel corso dell'anno medesimo.

La Commissione vi propone di accogliere questo temperamento, che giova parimenti a tutelare gl'interessi delle finanze ed a rendere ragione ai reclami dei contribuenti.

Con l'articolo 3 del progetto di legge il ministro delle finanze propone che il minimo imponibile dei redditi temporanei dipendenti dall'opera dell'uomo solamente, o dal lavoro e dal capitale uniti insieme, sia elevato alla somma di lire 400.

La Commissione, prima di emettere il suo avviso sulla proposta del ministro, ha voluto rendersi ragione della portata finanziaria ed economica di siffatta variazione.

Essa ha osservato che fra i contribuenti attuali, che

ascendono alla cifra, collettivamente presa, di 1,300,000, seicento cinquanta mila solamente hanno un reddito superiore a lire 250 ed inferiore a lire 400, il di cui reddito totale ammonta a lire 160,000,000; ha parimente assodato che, fra questi contribuenti, coloro i quali hanno un reddito superiore a lire 250 ed inferiore a lire 350 offrono un reddito totale di 120,000,000 di lire, e gli altri che posseggono un reddito superiore di lire 350 ed inferiore di lire 400, presentano un reddito totale di lire 40,000,000.

Ora, sommando il 4 per cento sul reddito di lire 120,000,000 coll'8 per cento sull'altro di 40,000,000, giusta il decreto regio del 28 giugno 1866, si ottiene un prodotto totale d'imposta in lire 8,000,000, che rappresenta la perdita annuale che verrebbe a soffrire l'erario, a mente della proposta del ministro delle finanze.

Avuto riguardo allo stato deplorevole in cui versa la finanza italiana, la Commissione non opinava, a prima vista, di poter accogliere la proposta del Ministero; 8 milioni di più, o di meno formano una cifra di qualche rilievo nel bilancio generale di entrata: poteva la Commissione mostrarsi generosa verso i contribuenti, quando l'erario è tanto povero di risorse come lo deploriamo?

D'altra parte la Commissione ha domandato a se stessa: dei 15 milioni decretati per lo esercizio del 1864, e dei 66,000,000 che furono posti in bilancio nel 1865 e nel 1866 per conto della tassa sulla ricchezza mobile, qual cifra è stata mai finora esatta (1)? E quanto ai 97,000,000 che figurano nel bilancio di entrata del 1867, può effettivamente nutrirsi la speranza di esigerli nella loro totalità? La Commissione a buon diritto ne dubita, e crede pienamente che la pagina dolorosa degli arretrati formerà sempre il corredo infausto dei nostri bilanci fino a che non sia fatta ragione alla impotenza dei contribuenti; chi non ha, non dà, e chi ha quanto basti al sostentamento della vita, non può.

Queste riflessioni, e più ancora la facilità della riscossione, hanno sospinto la Commissione ad accogliere unanimemente la proposta del ministro.

Allorquando i redditi dipendenti dall'opera dell'uomo, o dal lavoro e dal capitale, soli o congiunti ad altri profitti derivanti da ricchezza mobile, sieno superiori alle lire 400, ma non raggiungano le lire 500, in tal caso si propone nel medesimo articolo 3° che abbiano a godere di una esenzione corrispon-

(1) Vedi allegato *D*.

dente a lire 100 di reddito imponibile, e ad imporsi pel restante con aliquota normale. (31-A)

Questo sistema, osserva esattamente la relazione che precede il progetto di legge, semplifica il conteggio per la formazione dei ruoli, rende più uniforme la graduazione della imposta, e rettifica l'anormalità dell'aliquota con cui venivano tassati, pel decreto del 28 giugno 1866, taluni redditi di ricchezza mobile.

Uno dei commissari proponeva che tutti i redditi di ricchezza mobile inferiori a lire 400, esclusi gl'indigenti, siano tassati alla ragione di un'imposta fissa di lire 2. Cotesta proposta veniva appoggiata a tre considerazioni di molto rilievo: sostenevasi primamente che, dichiarati esenti da imposta personale i redditi di ricchezza mobile inferiori alle lire 400, riputavasi convenevole ch'essi siano tassati con una congrua tassa fissa di assai poca entità; adducevasi secondariamente che, in vista delle ristrettezze in cui versa presentemente l'erario, non potevasi abbandonare il provento di un'imposta che, insieme sommata, è di una qualche importanza; sostenevasi in terzo luogo che il metodo di esazione adoperato, fin da remoto tempo, in taluna contrada d'Italia testificava come ne sia facile ed economica la riscossione.

Taluni commissari osservavano che lo esperimento di una tassa fissa di lire 2 sui redditi complessivi di qualsiasi origine, inferiori a lire 250 annue imponibili, fu già in Italia altra volta praticato nel 1864; se non che, rimasto inefficace il tentativo, fu nell'anno successivo rivocato il provvedimento; ond' è che la esperienza sta in senso contrario alla proposta.

Aggiungevano che i dazi di consumo, ineguali nella loro proporzione, colpiscono più gravemente i poveri o i meno agiati che i ricchi; essere quindi debito di giustizia di sottrarli al peso di qualsiasi altra tassa.

Concludevano in fine che nella riscossione di queste tasse minime, complicata era la formazione dei ruoli, dispendiose le formalità, incerto sempre l'esito; nè imponeva al loro giudizio l'esempio arrecato di altra contrada d'Italia che, in altri tempi ed in una cerchia assai più ristretta, abbia potuto decretare ed esigere una tassa di simile natura.

La Commissione volle accertarsi dell'entità del prodotto sperabile da tale contributo, ed ebbe a convincersi che i possessori di un reddito inferiore a lire 250 ascendono alla cifra di 2,500,000, i quali, uniti ad altri 650,000 che godono un reddito superiore a lire 250 ed inferiore a lire 400, costituiscono la somma totale di 3,150,000; or, moltiplicando questa cifra per due (misura della tassa fissa), si ha un prodotto annuale di

lire 6,300,000. Questo risultamento, attesa la gravezza delle presenti emergenze, parve alla Commissione molto seducente, e fu sul punto di adottarne la proposta; se non che, ponendo mente alle spese di distribuzione e di riscossione, valutate dall'amministrazione a 30 centesimi per ciascun articolo di ruolo e alle quote inesigibili calcolate alla ragione del 60 per cento, la somma dei 6,300,000 lire venne a ridursi alla cifra di lire 2,142,000, che altronde non potrà riscuotersi altrimenti se non col sistema delle coazioni amministrative e con la severità indeclinabile di un regime fiscale che, posto di fronte alla miseria, sarebbe stato tanto più odioso.

Laonde, e per ragione di politica convenienza e per riguardi dovuti al giusto riparto delle imposte, la Commissione fu indotta a respingere la proposta di cui si tratta.

La disposizione contenuta nell'articolo 4 è intesa a conseguire lo scopo di rendere più spedita la compilazione delle liste dei contribuenti, e più sicuro l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile.

Ai vari modi però di denunciare i redditi mobiliari contemplati nell'articolo 5 del progetto di legge, la Commissione ve ne ha aggiunto uno di novella forma, il *silenzio*. Quando un contribuente ha già fatta una dichiarazione, il silenzio nell'anno successivo vale per acquiescenza a quella dell'anno antecedente.

Inoltre, facilitato il modo delle notifiche per parte dei contribuenti, era pur troppo necessario di accordare all'amministrazione la facoltà di procedere alla ratifica delle denuncie ove risultassero difformi dal vero.

Nel successivo articolo 6 il ministro delle finanze propone che i reclami contro la estimazione dei redditi, se per avventura non sieno definiti al tempo della formazione dei ruoli, non sospendano la loro spedizione, molto meno la riscossione delle imposte.

Questo temperamento, gli è vero, accelera, in modo sommario, la spedizione dei ruoli e la esazione della tassa, ma alla Commissione è parso che alloraquando il contribuente si mostra sollecito a porgere i suoi reclami, nel tempo prefisso dai regolamenti, contro gli accertamenti rettificati o dichiarati di ufficio dall'agente delle tasse, la mora delle Giunte municipali e provinciali, nelle quali prevale altronde l'elemento governativo, non debba ridondare in pregiudizio dei contribuenti.

Volendo poi contemperare l'agevole riscossione delle imposte con l'interesse dei contribuenti, la Commissione ha opinato di proporvi che nei casi di differenza tra il reddito dichiarato dal contribuente e la rettifica da parte dell'agente delle tasse, gli analoghi reclami,

tuttochè sieno presentati in termine, non fanno sospendere la formazione dei ruoli per la riscossione di quella parte d'imposta che non è soggiaciuta a controversia.

Abolita la tassa sull'entrata fondiaria, l'articolo 7 non ha più ragione di essere.

Affinchè poi il beneficio delle proposte modificazioni non sia ritardato, il ministro delle finanze propone, nello articolo 8 del progetto di legge, che le medesime abbiano ad avere effetto anche per l'applicazione della imposta sui redditi di ricchezza mobile in ordine al secondo semestre dello scorso anno, ch'è in via di esecuzione in virtù del decreto legislativo del 28 giugno 1866.

Similmente proponesi nello articolo 9 che l'accertamento in corso pel secondo semestre 1866 debba servire per l'applicazione della tassa del 1867; questi temperamenti servono convenevolmente all'economia delle finanze ed al vantaggio dei contribuenti.

La seconda parte dell'articolo 9, ed il successivo articolo 10 prescrivono che il pagamento totale degli arretrati della imposta sulla ricchezza mobile venga ripartito in quattro rate per quelle provincie in cui sono dovuti tre semestri, ed in tre per le altre in cui è dovuta la sola annualità del 1867.

La Commissione non si dissimula che nello assetto delle tasse distribuite secondo il congegno degli accertamenti fatti sopra denunzie, esistono talune difficoltà provenienti da condizioni estrinseche ed altre cagionate da difetti inerenti al sistema; ma lamenta sopra ogni altra cosa i deplorevoli effetti del complicato meccanismo di riscossione attuale che accanto allo stabilimento di una tassa fa sorgere quasi contemporaneamente un debito arretrato; nel quale ordine di idee la Commissione non tralascia di raccomandare al Governo che le imposte dirette, e specialmente la tassa sulla ricchezza mobile sieno riscosse ad intervalli più brevi dei semestrali, onde i contribuenti ne traggano agevolezza nel pagamento, e lo Stato semplifichi il movimento della contabilità degli arretrati.

Il paragrafo ultimo dell'articolo 15 del decreto 28 giugno 1866 esenta dalle sovrimposte comunali e provinciali gli stipendi, le pensioni ed altri assegni fissi personali che si pagano dal tesoro per conto erariale, e vi assoggetta invece quelli che si soddisfano dalle amministrazioni provinciali, comunali e da altri enti morali. Cotesta disuguaglianza di trattamento consigliò uno dei commissari a proporre in seno della Commissione che i funzionari di qualsiasi natura, senza veruna distinzione, sieno sottoposti al peso delle sopratasse comunali e provinciali. Una tale proposta sollevò

una discussione animata tra i vari membri della Commissione; fuvvi tra essi chi dipinse a vivi colori la infelice posizione dei funzionari governativi, la tenuità dei loro stipendi, l'obbligo delle ritenute erariali, i frequenti tramutamenti di residenza, i dispendi ai quali vanno soggetti, il rincaro del vivere, la dignità della carica, il pericolo della disponibilità per cessazione o restrizione di ufficio, circostanze tutte che non molestano la stabile condizione degl'impiegati provinciali, comunali e di altri enti morali, onde emerge la ragione dell'apparente disuguaglianza del loro trattamento in faccia alla legge. Or la vostra Commissione, se trovò plausibili codeste ragioni per mantenere la esenzione di cui trattasi per gli stipendi, pensioni ed altri assegni che si pagano per conto erariale, e che non eccedono la misura annuale di lire 2000, non ha creduto giusto di mantenerla negli altri casi di più largo trattamento, al che ha fatto pure adesione l'autore della proposta. Da qui la ragione dell'articolo 14 del progetto della Commissione.

Il Governo del Re chiede, con l'articolo 11, gli sia data facoltà di coordinare con decreti reali le disposizioni della presente legge con quella in vigore, e di concordarle per quanto concerne la loro applicazione.

La Commissione ha considerato che, laddove venga accolta la proposta di abolizione della imposta sulla entrata fondiaria, il coordinamento delle disposizioni proposte con quelle delle leggi antecedenti intorno alla tassa sulla ricchezza mobile, non reclama alcuna speciale autorizzazione, talchè la vostra Commissione non ha lasciato nell'articolo che la facoltà normale nel Governo di pubblicare il regolamento esecutivo di questa legge.

Signori! Le modifiche presentate dal Ministero e riformate dalla Commissione intorno al tasso sui redditi della ricchezza mobile, se verranno benignamente accolte, renderanno più facile l'accertamento dei redditi, semplificheranno la formazione dei ruoli, e faranno più agevole la riscossione delle imposte; che se poi il Ministero completerà la riforma del regolamento in vigore per l'esecuzione della legge, ed adatterà le schede più convenevolmente all'uso delle persone meno istruite, è sperabile che questa imposta, nuova per l'Italia, rientri nelle abitudini delle nostre popolazioni.

Molteplici petizioni, a firma di parecchie migliaia di cittadini, domandano la soppressione dell'imposta sull'entrata fondiaria, ed il disgravio di molte altre tasse che direttamente od indirettamente aggravano la condizione della proprietà agricola.

Se la Commissione ha potuto appagare i desideri

dei proprietari proponendo l'abolizione della tassa sull'entrata fondiaria, ha dovuto d'altra parte sostituirvi nuovi temperamenti di equilibrio finanziario onde lo Stato non manchi alla sua dignità e mantenga la sua esistenza. E però la Commissione ha fiducia che i proprietari, meglio comprendendo come ogni loro supremo sforzo per sollevare il credito dello Stato torni soprattutto utile alla proprietà fondiaria ed all'industria agraria, si sobbarchino spontaneamente ai sacrifizi loro imposti dalla imperiosa necessità delle attuali circostanze.

ACCOLLA, *relatore*.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

L'imposta prediale dei fondi rustici verrà riscossa sulla base del relativo contingente stabilito dalla legge 14 luglio 1864, n° 1831, per l'anno 1866 pei compartimenti catastali del Piemonte e Liguria, ex-ducato di Modena, Toscana, Sicilia e isola di Sardegna; e sulla base del contingente relativo stabilito per l'anno 1867 per i compartimenti catastali della Lombardia, di Parma e Piacenza, delle provincie ex-pontificie e delle provincie napoletane, come appare dalla unita tabella *A*, restando ferme nel resto le disposizioni della detta legge 14 luglio.

L'imposta fondiaria sui fabbricati continuerà ad essere regolata dalla legge 26 gennaio 1865, n° 2136, e l'aliquota sarà quella fissata dalla legge 11 maggio successivo, n° 2276.

Art. 2.

Il contingente complessivo per le provincie venete e per quella di Mantova rimane stabilito in lire 12,248,300.

Art. 3.

~~Nel compartimento dell'ex-ducato di Modena~~, fermi restando i contingenti fissati nell'articolo 1, saranno compiute, colle norme stabilite dal regio decreto 28 giugno 1866, n° 3023, le operazioni per l'accertamento della rendita netta dei beni non censiti.

La rendita di questi beni sarà pel 1867 tassata coll'aliquota del 12 e mezzo per cento: il prodotto della quale andrà in disgravio dei beni già censiti ~~dello stesso~~ compartimento, in favore dei quali saranno operati i necessari compensi.

Art. 4.

Le rendite dei fabbricati, nuovamente o sopraggiunti nelle operazioni generali di accertamento, saranno iscritte e inscritte nelle tabelle dal giornale stabilite dalla legge 26 gennaio 1865.

Le rettificazioni delle rendite dei fabbricati, nelle quali si tengono le duplicazioni e gli altri errori materiali occorsi nelle compilazioni delle tabelle, o non emersi di competenza, le rendite dei fabbricati sopraggiunti alla catastazione, avranno il loro effetto tanto per l'imposta dell'anno 1866, quanto per quella del 1867: i compensi saranno liquidati pei soli dell'anno corrente.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

L'imposta prediale dei fondi rustici verrà riscossa sulla base del relativo contingente stabilito dalla legge 11 luglio 1864, n° 1831, per l'anno 1866 pei compartimenti catastali del Piemonte, ex-ducato di Modena, Toscana, Sicilia e isola di Sardegna, e sulla base del contingente relativo stabilito per l'anno 1867 per i compartimenti catastali della Lombardia, di Parma e Piacenza, delle provincie ex-pontificie e delle provincie napoletane, come appare dalla unita tabella *A*.

Il contingente per le provincie venete e per quella di Mantova rimane stabilito in lire 12,248,300.

Art. 2.

L'imposta fondiaria sui fabbricati continuerà ad essere regolata dalla legge 26 gennaio 1865, n° 2136, e l'aliquota sarà quella fissata dalla legge 11 maggio successivo, n° 2276.

Art. ~~3.~~ 4°.

La tassa straordinaria del 4 per cento sulla entrata fondiaria, approvata col regio decreto 28 giugno 1866, n° 3023, è abolita.

Però in aumento della imposta fondiaria sui beni rustici e sugli urbani, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, si pagheranno due decimi della imposta stessa.

Questi due decimi saranno esenti da sovrimposte comunali e provinciali.

Art. ~~4.~~ 5°.

Le disposizioni degli articoli precedenti avranno effetto dal 1° luglio 1866 a tutto l'anno corrente 1867.

Quanto alle provincie venete ed a quella di Mantova saranno applicate pel solo anno 1867.

Art. ~~5.~~ 7°.

L'imposta sui redditi della ricchezza mobile sarà riscossa nella misura stabilita dal regio decreto 28 giugno 1866, n° 3023.

Saranno osservate per l'applicazione della stessa le norme stabilite dalla legge 14 luglio 1864, n° 1830, e dal citato regio decreto, in tutto ciò che non è diversamente disposto colla presente legge.

Art. ~~6.~~ 8°.

La imposta, di cui all'articolo precedente, sarà dovuta e commisurata sui redditi dell'anno precedente a quello nel quale si fa l'accertamento.

Però il contribuente, al quale fosse cessato un cespite di reddito nell'anno 1867, potrà domandarne la disgravazione e il rimborso nell'esercizio dell'anno successivo.

Tali redditi contemplati nel 4° capoverso dell'art. 2° della legge 14 luglio 1864, la cessazione o diminuzione verificata nella stessa misura del capitale, e proporzionatamente alla quota spettante, nel quarto per cento.

Art. 3.

Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864, non sono superiori alle 400 lire imponibili, sono esenti da imposta.

I redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 1° capoverso dell'articolo 24 della stessa legge, saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorchè inferiori alle 400 lire imponibili.

Quando i redditi di ricchezza mobile contemplati nel 2° e 3° capoverso sopra citati, sono superiori alle lire 400 imponibili, ma non alle 500; e quando, tenuto conto degli altri redditi derivanti o da ricchezza mobile, contemplati nel 1° capoverso dell'articolo 24 della legge suddetta, o dai beni stabili spettanti allo stesso contribuente, questi abbia in complesso un reddito superiore alle lire 400 imponibili, ma non alle lire 500, i redditi imponibili, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 24 della legge citata, godranno della esenzione corrispondente a lire *cento* di reddito imponibile, e sul resto sarà applicata l'aliquota normale.

Quando il reddito imponibile complessivo di un contribuente, comunque composto, sia superiore a lire 500 imponibili, sarà tassato per l'intiero suo ammontare.

Art. 4.

Le Giunte comunali procederanno alla revisione annuale della lista, includendovi quei contribuenti che non furono compresi nelle operazioni d'accertamento fatte nel comune per l'anno precedente, e cancellandovi coloro che, per trasferimento di domicilio, per morte o per altra causa, cesseranno di essere soggetti all'imposta in quel comune.

Art. 5.

Soltanto i nuovi iscritti nella lista del comune dovranno fare la dichiarazione prescritta dall'articolo 11 della legge 14 luglio 1864 sopra citata.

Gli altri contribuenti potranno o riferirsi all'accertamento fatto nell'anno precedente, ommettendo del tutto una nuova dichiarazione, o indicare le rettificazioni.

La conferma e la rettificazione terranno luogo di nuova dichiarazione per tutti gli effetti legali.

L'agente delle tasse è autorizzato a rettificare d'ufficio l'accertamento già fatto, dandone avviso ai contribuenti.

Tanto le rettificazioni richieste dai contribuenti, quanto quelle proposte dall'agente finanziario, saranno rivedute nella stessa guisa che le nuove dichiarazioni.

Art. ~~7~~ 9.

Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864, non sono superiori alle 400 lire imponibili, sono esenti da imposta.

I redditi di ricchezza mobile, contemplati nel primo capoverso dell'articolo 24 della stessa legge, saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorchè inferiori alle 400 lire imponibili.

Quando i redditi di ricchezza mobile contemplati nel 2° e 3° capoverso sopra citati, sono superiori alle lire 400 imponibili, ma non alle 500; e quando, tenuto conto degli altri redditi derivanti da ricchezza mobile contemplati nel 1° capoverso dell'articolo 24 della legge suddetta, il contribuente abbia in complesso un reddito superiore alle lire 400 imponibili, ma non alle lire 500, i redditi imponibili, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 24 della legge citata, godranno della esenzione corrispondente a lire 100 di reddito imponibile, e sul resto sarà applicata l'aliquota normale.

Quando il reddito imponibile complessivo di un contribuente, comunque composto, sia superiore a lire 500 imponibili, sarà tassato per l'intero suo ammontare.

Art. ~~8~~ 10.

Le Giunte comunali procederanno alla revisione annuale della lista, includendovi quei contribuenti che non furono compresi nelle operazioni d'accertamento fatte nel comune per l'anno precedente, e cancellandovi coloro che, per trasferimento di domicilio, per morte o per altra causa, cesseranno di essere soggetti all'imposta in quel comune.

Art. ~~9~~ 11.

Soltanto i nuovi iscritti nella lista del comune dovranno fare la dichiarazione prescritta dall'articolo 11 della legge 14 luglio 1864 sopra citata.

Gli altri contribuenti potranno ~~o~~ riferirsi all'accertamento fatto nell'anno precedente, o indicare le rettificazioni, o ommettere del tutto di fare una nuova dichiarazione, nel quale ultimo caso s'intende riconfermata quella fatta nell'anno precedente.

La conferma, la rettificazione o il silenzio terranno luogo di nuova dichiarazione per tutti gli effetti legali.

L'agente delle tasse è autorizzato a rettificare d'ufficio l'accertamento già fatto, dandone avviso ai contribuenti.

Tanto le rettificazioni richieste dai contribuenti, quanto quelle proposte dall'agente finanziario saranno rivedute nella stessa guisa che le nuove dichiarazioni.

Quando nelle ~~colonie agrarie~~ si trovano associate due o più famiglie dovrà essere separatamente dichiarato accertato e imposto il reddito di ciascuna famiglia.

Questa disposizione verrà applicata anche all'associazione di due o più famiglie di fittaiuoli che coltivino colle proprie braccia i terreni affittati.

~~Art. 6.~~

~~Qualsiasi reclamo sull'ultima rettifica dei redditi non è ammesso, e spetta l'applicazione della legge, quando le Commissioni locali abbiano pronunciato il loro giudizio a fronte l'assenza giustificata della rappresentanza del ricorso alle medesime, sono sospese le deliberazioni sui ricorsi, non le rettificazioni delle imposte, salvo i compensi che fossero dovuti.~~

Qualsiasi ricorso sarà intimato al contribuente se prodotto dall'agente del Governo; e, se dal contribuente, questi deve sempre inoltrarlo per mezzo dell'agente delle tasse. I termini, i modi e le forme relative saranno determinate dal Regolamento.

~~I pagamenti si faranno nei dieci mesi seguenti; la prima non meno dopo la pubblicazione dei ruoli; la seconda il 31 gennaio; la terza il 31 marzo; la quarta il 31 maggio; la quinta il 31 luglio; la sesta il 30 settembre 1866.~~

~~Il Governo del Re, previo l'avviso del Consiglio di Stato, è autorizzato a coordinare con decreti reali le disposizioni della presente legge con quelle delle leggi in vigore, e di concordarle fra loro per quanto concerne la loro applicazione.~~

È estesa anche agli stipendi, pensioni ed altri assegni fissi ~~di lire 2000 e meno~~ che sono ricossi dagli impiegati delle Provincie e dei Comuni.

Art. ~~10.~~ 12.

Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso ulteriore richiamo in via amministrativa, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria a tenore delle vigenti leggi; però non si potrà deferire all'autorità giudiziaria nessuna decisione delle Commissioni concernente la semplice estimazione dei redditi.

~~I giudizi delle Commissioni provinciali d'appello sui ricorsi intorno all'estimazione dei redditi e quelli della Commissione centrale sui ricorsi intorno all'applicazione della legge sono definitivi ed inappellabili.~~

7.9.10.11.12

Art. ~~11.~~ 13.

Le disposizioni degli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 avranno effetto dal 1° gennaio 1867 e saranno applicate anche pel secondo semestre 1866.

Art. ~~12.~~ 14.

L'accertamento in corso pel secondo semestre 1866 dei redditi di ricchezza mobile servirà eziandio per l'anno 1867, e si spedirà per i tre semestri un unico ruolo di riscossione.

I pagamenti si faranno in quattro rate eguali: la prima, venti giorni dopo la pubblicazione dei ruoli; la seconda, il 31 dicembre 1867; la terza, il 31 marzo, e l'ultima, il 30 giugno 1868.

Art. ~~13.~~ 15.

Per le provincie venete e per quella di Mantova i pagamenti della imposta sui redditi di ricchezza mobile, che si riferiscono soltanto al 1867, si faranno in tre rate eguali, l'ultima delle quali scadrà il 30 ~~giugno~~ 1868.

Art. ~~14.~~ 16

La esenzione da sovraimposte comunali e provinciali ammessa dall'ultimo capoverso dell'articolo 15 del decreto 28 giugno 1866, numero 3023, ~~sui redditi contemplati dall'articolo 5 del decreto stesso, è limitata al caso in cui siano minori di annue lire 2000 gli stipendi, pensioni ed altri assegni fissi personali, che si pagano dal tesoro per conto erariale.~~

Art. 15.

È data facoltà al Governo del Re di pubblicare per

Art. 12.

La presente legge andrà in vigore lo stesso giorno in cui verrà promulgata.

mezzo di decreto reale il regolamento esecutivo della presente legge.

Art. ~~12~~ 17.

La presente legge andrà in vigore lo stesso giorno in cui verrà promulgata.

Approvato nella tornata dell'81 Maggio 1867.

Tabella A

Provincie	Contingente generale dell'imposta fondiaria	Parte che va a carico dei fabbricati da diffalcarsi	Somma risultante	Aumento dei due decimi	Totale
Piemonte	18,679,876 »	4,618,902 57	13,751,988 73 (a)	2,750,397 74	16,502,386 47
Lombardia	17,717,478 »	3,373,934 »	14,343,544 »	2,868,708 80	17,212,252 80
Parma e Piacenza	2,508,719 »	481,560 10	2,027,158 90	405,431 78	2,432,590 68
Ex-ducato di Modena	3,437,114 »	396,815 48	3,040,298 52	608,059 70	3,648,358 22
Toscana	7,820,040 »	2,557,925 33	5,262,114 67	1,052,422 92	6,314,537 60
Ex-Pontificio	11,570,675 »	1,806,770 35	9,763,904 65	1,952,780 93	11,716,685 58
Provincie napoletane	33,530,353 »	8,455,361 74	25,074,991 26	5,014,998 25	30,089,989 51
Sicilia	9,625,833 »	2,542,386 67	7,083,446 33	1,416,689 26	8,500,135 59
Sardegna	2,628,150 »	392,693 84	2,235,456 16	447,091 23	2,682,547 39
	107,518,238 »	24,626,350 08	82,582,903 22	16,515,590 62	99,098,493 84

(a) Dal contingente generale di lire 18,679,876, stabilito dalla legge, deducendo quello di lire 4,618,902 57 a carico dei fabbricati, risulterebbe a carico dei terreni lire 14,060,973 43. Ma per il disposto degli articoli 3, 10 e 12 della legge 14 luglio 1864, n° 1831, ed in seguito a liquidazione regolarmente praticata si dovettero inoltre dedurre lire 7,365 98 per beni occupati dalle fortificazioni militari, e lire 301,618 72 per l'eccedenza sui 14 centesimi per ogni scuto nei comuni di censo lombardo, dimodochè il contingente d'imposta sui terreni viene a residuare di lire 13,751,988 73.

Allegato **A**

Contingente fondiario che pagavasi prima della perequazione provvisoria (come dall'allegato n° 20, pag. 528, degli atti della Commissione per la perequazione dell'imposta fondiaria)			Contingente fondiario per gli anni 1864, 1865 e 1866		
1. Piemonte	L.	15,148,000 »	Piemonte	L.	18,679,876 »
2. Lombardia	»	20,885,000 »	Lombardia	»	19,110,295 »
3. Parma e Piacenza	»	3,158,000 »	Parma e Piacenza	»	2,776,087 »
4. Ex-ducato di Modena	»	3,174,000 »	Ex-ducato di Modena	»	3,437,114 »
5. Toscana	»	6,599,000 »	Toscana	»	7,820,040 »
6. Ex-Pontificio	»	12,343,000 »	Ex-pontificio	»	12,027,271 »
7. Provincie napolitane	»	33,027,000 »	Provincie napolitane	»	33,895,334 »
8. Sicilia	»	8,116,000 »	Sicilia	»	9,625,833 »
9. Sardegna	»	2,471,000 »	Sardegna	»	2,628,150 »
Totale	L.	104,921,000 »	Totale	L.	110,000,000 »

Allegato **B**

Contingente per l'anno 1867			Osservazioni
Piemonte	L.	20,079,106 »	
Lombardia	»	17,717,478 »	
Parma e Piacenza	»	2,508,719 »	
Ex-ducato di Modena	»	3,491,696 »	
Toscana	»	8,270,598 »	
Ex-pontificio	»	11,570,675 »	
Provincie napolitane	»	33,530,357 »	
Sicilia	»	10,184,584 »	
Sardegna	»	2,646,789 »	
Totale	L.	110,000,000 »	

Reddito che si avrà secondo lo schema di legge proposto dalla Commissione		Reddito a cui si rinuncia secondo le previsioni del bilancio		Risultamenti totali	
Imposta sui fondi rustici compresi i due decimiL.	99,098,493 84	Imposta sui fondi rusticiL.	85,654,525 »	Totale secondo lo schema di legge proposto dalla Commissione. . . .L.	139,898,493 84
Id. sui fondi urbani (fabbricati). »	34,000,000 »	Id. sui fabbricati . . . »	34,000,000 »		
Aumento dei due decimi »	6,800,000 »	Tassa del 4 per cento sull'entrata dei fondi rustici ed urbani. . . »	24,517,680 »	Totale secondo le previsioni del bilancio »	144,172,205 »
Totale . . .L.	139,898,493 84	Totale . . .L.	144,172,205 »	Differenza in meno L.	4,273,712 16

Tassa sui redditi di ricchezza mobile.

Esercizio 1864			Esercizio 1865					Esercizio 1866				
Contingente erariale e centesimi di riscossione (come dai ruoli di riscossione)	Versamenti al 30 settembre dell'anno 1865	Rimanenza a versarsi al 30 settembre dell'anno 1865	Contingente erariale e centesimi di riscossione (come dai ruoli di riscossione)	Rimanenza a versarsi al 30 settembre 1865 in conto dell'esercizio 1864	Totale (colonne 4 e 5)	Versamenti dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno 1866	Rimanenza a versarsi al 30 settembre dell'anno 1866	Contingente erariale e centesimi di riscossione (*)	Rimanenza a versarsi al 30 settembre 1866 in conto dell'esercizio 1865 e anno precedente	Totale	Versamenti dal 1° ottobre 1866 al 31 dicembre stesso anno	Rimanenza a versarsi al 31 dicembre 1866 in conto degli esercizi precedenti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15,144,185 63	10,280,526 77	4,863,658 86	66,472,322 69	4,863,658 86	71,335,981 55	39,446,821 84	31,889,159 71	»	31,889,159 71	31,889,159 71	4,627,103 84	27,262,055 87

(*) I ruoli della tassa di ricchezza mobile per il 1° semestre del 1866 si stanno ora compilando.
Quelli per il 2° semestre stesso anno non potranno essere fatti prima che siasi eseguito l'accertamento dei redditi soggetti alla tassa.

Riepilogo.

Contingente erariale, compresi i centesimi di riscossione, risultante dai ruoli per l'esercizio 1864	L.	15,144,185 63	81,616,508 32
Id. Id. 1865	»	66,472,322 69	
Versamenti al 30 settembre 1865	L.	10,280,526 77	54,354,452 45
Id. dal 1° ottobre 1865 al 30 settembre 1866	»	39,446,821 84	
Id dal 1° ottobre 1866 al 31 dicembre 1866	»	4,627,103 84	
Somma rimanente a versarsi	L.		27,262,055 87

Sig

~~Signori!~~

Signori! Il ~~Ca~~ progetto di legge presentato dal Ministro delle finanze, nella tornata del 1° aprile 1867, si divide in due parti principali, una di esse riguarda taluni provvedimenti intorno alla tassa sulle entrate fondiarie, l'altra concerne alcune modificazioni alla legge sulla imposta della ricchezza mobile.

Parleremo particolarmente dell'una e dell'altra parte del progetto.

I°

La Commissione dei quindici, eletta dalla Camera onde riformare, rimuovere, entrate del pubblico tesoro, ci propose, fra le altre imposte da essa ~~esaminate~~ ~~meglio~~ studiate e studiate, quella del quattro per cento sulle entrate fondiarie nette e depurate dai pesi inerenti al fondo, tra i quali dovevano computarsi non solo i debiti ipotecarii e altrimenti privilegiati, ma anche le imposte catastali. Sulla nuova tassa era compenetrata la sovrimposta del decimo di guerra, che in alcuni compartimenti aveva formato oggetto di vivi reclami in ragione appunto del contestato e malcontento proporzionamento provvisorio dei catasti (1)

(1) Relazione della Commissione sul progetto di Legge intorno ai provvedimenti finanziarii —

Ostato progetto di legge venne
accolto dal Parlamento; se non
che, oltre i debiti ipotecarii e le
imposte catastali, fu detto dover
si dedurre dalle entrate fondiarie
anche i debiti chirografarii e
le sovraimposte comunali e pro-
vinciali; quanto al modo poi di
accertare l'entità delle entrate,
fu mantenuto il sistema della
denuncia in quella forma me-
desima che è prescritta per
l'accertamento dei redditi prove-
nienti dalla ricchezza mobile
e dall'imposta sui fabbricati.
La esperienza del metodo
delle consegne applicato alle
entrate fondiarie ha fatto
indistintamente i clamori dei
contribuenti, i quali con voce
unanime ne han chiesto la
soppressione (1).

La Commissione non crede
suo debito di entrare, ~~per l'argomento~~
~~momento~~, nella disamina del prin-
cipio della tassa sulle entrate fon-
diarie, e molto meno intende discu-
tere la bontà relativa del sistema

per occasione della
presente legge,

(1) I petizionarii che domandano
la soppressione della Tassa sulle
entrate fondiarie ammontano
a più che 5,400

mantenuto nel Decreto regio del 28 giugno 1866 raffrontato a quello proposto dal Ministro Scialoja nelle tornate del 16 e 17 gennaio 1867. (1)

Mappe

Il riordinamento delle imposte dirette, attualmente esistente in Italia, offre al Parlamento un problema di difficilissima soluzione, non merita di venir risoluto senza alcuna preoccupazione di parte e con la mira non di una giustizia distributiva che abbia di mira il mantenimento della eguaglianza nel soddisfacimento dei tributi.

Ora giova avvertire solamente che il metodo delle denunzie, applicato allo accertamento delle entrate fondiarie, ha arrecato fino a questo momento non lieve ritardo agli interessi

(1) Il ministro Scialoja, nella esposizione finanziaria del 16 e 17 gennaio 1867, proponeva l'abolizione del decimo di guerra, la diminuzione di un altro decimo sul tributo fondiario principale sui terreni, e la riduzione dell'imposta sui fabbricati all'11.50 p%. all'imposta straordinaria del 4 p% sulla entrata fondiaria ed alla tassa sui redditi della ricchezza mobile, sostituiva una tassa sull'intrate nette d'ogni natura con l'aliquota del 5 p%; stabiliva un tributo sull'esercizio delle industrie, dei commerci, delle professioni e delle arti, stanziava talune norme generali per la perequazione dell'estimo dei terreni, per la determinazione dei contingenti comunali dell'imposta sui terreni e per la ripartizione di tali contingenti fra i possessori [illegible] dello stesso co-
mune.

dei cittadini; che le pratiche minute e dispendiose, alle quali vanno incontro i proprietarii nella denuncia dei loro redditi fondiarii, di cui tratta e di estrarre dalle loro abitazioni pacifiche e campestri, che il fastidio di ricevere i più riposti segreti delle loro famiglie, le loro annualità passive, i loro debiti privati, esagera ai loro occhi il pericolo del novello sistema fino al segno di credere preferibile di subire molestie innovazioni.

La Commissione non giudica, ma accetta il fatto tali quali si presentano ai suoi riguardi, e va in ciò pienamente di accordo col Ministero delle finanze, il quale afferma che i lamenti dei contribuenti formarono obbietto di gravi meditazioni da parte del Ministero.

Venendo ora alla disamina del progetto di legge col quale il Ministero delle finanze intende

di portarvi riparo ai lamentati inconvenienti.

Egli piacque di ridurre il quattro per cento sui detti fondiarii ai due e mezzo per cento, e lasciare ai contribuenti l'alternativa o di sottoporsi a questo tributo, seguendo la relativa consegna, o di pagare lo medesimo imposto in ragione di una entrata fondiaria imponibile uguale al decuplo del prodotto principale dovuto allo stato.

Il temperamento proposto dall'onorevole Ministro delle Finanze è parso agli Uffizii ed alla Commissione di non potersi accettare per molteplici ragioni.

In primo luogo la Commissione e gli Uffizii han ritenuto che il sistema della consegna applicato allo accertamento delle entrate fondiarie sia cagione precipua di maggiori gravezze agl'interessi ed al credito privato delle famiglie e sorgente feconda di perdite e immoralità,

di grado in pregiudizio del=
l'erario.

In secondo luogo si è os=
servato che le spese di Di=
stribuzione, di riscossione
di rispetto efficaci e compe=
tenti, di un sindacato con=
tinuo e non interrotto e di
altri espedienti indispensa=
bilmente necessarii allo accer=
tamento delle entrate, [illegible]
[illegible] sicuramente fos=
sero di molto le entrate pre=
sunte dalla imposta.

In terzo luogo crede
la commissione che il cri=
terio adottato dal ministro,
nella determinazione delle
entrate imponibili dei
proprietarii i quali non ab=
biano creduto di fare le
loro dichiarazioni, sia
di molto esagerato; imperoc=
chè se la tassa del quat=
tro per cento fosse entrata
fondiaria dovesse dare,
secondo i calcoli della
commissione dei quindici,
ci, un prodotto di venti=
quattro milioni, non è
equo, nè tollerabile che

+ operazioni

+ complicano il movimento
dell'amministrazione, oper=
loro uno quota ingente di spe,
e fanno

la tassa medesima, già
ridotta al due e mezzo
per cento, debba - posto che
i proprietarii non facciano
le loro consegne - produrre
un getto ~~[illegible]~~ netto
di spese riscossione di trenta
milioni. L'equivoco sta
in questo: che la tassa
del quattro per cento im-
posta sulla entrata fon-
diaria lorda viene de-
purata dai debiti ipote-
carii e chirografarii e
dalle imposte erariali,
comunali e provinciali,
mentre il due e mezzo
per cento proposto dal
ministro maggiorazione
del decimo dell'im-
posta principale, ordi-
nario e straordinario, non
farà alcuna detrazione.
La Commissione, nel
respingere ~~[illegible]~~ que-
sta parte del progetto
ministeriale che concerne
la tassa sulla entrata
fondiaria, ha creduto
suo debito di sostituir-
vi altro schema di

legge che ~~è~~ sembrato più op-
portuno ed efficace al conse-
guimento di un triplice sco-
po: offrire, cioè, alla cassa
erariale un prodotto mag-
giore, o almeno uguale, -
certa per più libero ed indu-
bitamente, - di quello che po-
trebbesi sperare dalla tassa
sulla entrata fondiaria
evitare la creazione di
nuovi e più ~~gravi~~ amministra-
tivi, o di complicati con-
gegni finanziarii che
richiederebbero la erogo-
zione di spese di ri-
scossione, di distribu-
zione, di modi supple-
tivi, di uffizii di riscon-
tro e di altre forme
divenute indispensabili
alla accertamento delle en-
trate, schivare, in fine,
per quanto ~~è~~ sia possibi-
le, che un aumento nella
imposta della imposta
fondiale, turbi e sconvol-
ga profondamente le
proporzioni attuali
del tributo fondiario.

Giudeo

A tal fine la Commissione ha tenuto presente che, giusta la legge sul conguaglio provvisorio del 14 luglio 1864 N° 1830, la proporzione e la distribuzione del tributo fondiario fra i diversi compartimenti catastali italiani furono, in modo provvisorio stabilite nel modo segnato nell'allegato A, che, per lo esercizio del corrente anno 1867, taluni compartimenti dovranno godere un aumento nella misura dalla imposta, altri godere di un disgravio, e taluni infine rimanere pressochè inalterati nella cifra del loro contingente, vedi allegato N° 6, e che nei primi mesi del corrente anno, il ministro delle finanze avrà obbligo, per imperio di legge, di presentare un progetto intorno al passaggio definitivo del tributo fondiario. Questa solenne promessa

gli anni 1864, 1865, 1866

che aveva aperto gli animi alla speranza di vedere + ratificato il lavoro provvisorio del 1864 con + gli opportuni + provvedimenti di misure riparatrici e definitive; + per che rimanga, almeno nel corso di questo anno, - addirittura gabbata, vecchia, la ripartizione della tassa sulla entrata fondiaria, il solo provvedimento che, nella attuale emergenza, può ed avrebbe dovuto essere adottato, senza tema di sconvolgere profondamente le proporzioni dell'imposta catastale, tra appunto nel movimento più mutuo di una triplice operazione finanziaria: arbitrare, cioè, il progresso del sopraccarico catastale in quei compartimenti, il di cui contingente verrebbe gravemente ad aumentarsi nel corso del 1867; sperare, nello interesse di taluna altra provincia, il discarico di una parte del loro tributo fondiario

in quella misura che era stata determinata nella Legge del 14. Luglio 1864, indi determinata così i contingenti dei diversi compartimenti, aggiungendovi per tutti il supplemento di un decimo di guerra.

Eseguito codesto simultaneo movimento di equilibrio contabile, rimane a prima giunta, che lo Stato, tenendo alle previsioni del Bilancio, rimanga a soffrire una perdita di Lire 4,284,233.14. corrispondente alla somma totale delle gabelle provvisorie che [illegible] nel corso di questo anno, dovrebbero aggiungersi ai contingenti ordinari dei singoli compartimenti. Vedi allegato C.

Le note che giova avvertire sulla cifra delle 24 milioni previsti in Bilancio, tassa del 4. per cento sulle entrate ordinarie, [illegible]

Arrivati

In norma della legge 14. Luglio 1864

+ Jos

+ ripartito

+ partitivo + dalla + ripartizione + prendita

+ cento venti Milioni

+ rimane

+ dovrebbe frattanto

+ dovrebbe frattanto

+ bilità dalla Commissione
dei Giurati alla stre-
gua di taluni calcoli
ipotetici per giungere
così subito sicuro ed ine-
battibile assegnamento.
La prefata Commissio-
ne + [redacted]
che [redacted] fondiario inscritto
ed urbano non eccede
in Italia la somma
+ [redacted]
giudizio della imposta
prediale nuovissimo Mi-
liardo, da cui deducen-
dosi [redacted] somma dei
redditi ipotecarii in
L. 280 milioni, [redacted]
imposta prediale in
L. + [redacted], il
+ [redacted]
detto netto inscritto ed
urbano + [redacted] cioè
L. 600 milioni che
coll'aliquota del 4.
per + [redacted] un
prodotto di L. 24 mi-
lioni.
Or, posta [redacted]
proporzione [redacted]
urbano [redacted] fon-

Una ricchezza annuale
di un miliardo di lire,
la nostra commissione
ritiene grandemente
che da questa somma
debba dedursi, quanto
ai debiti ipotecari,
la cifra limitata di
due milioni annui,
imperocchè [illegible] è
ben piccola rispetto
alle statistiche offi-
ciali che il capitale
dei crediti e mutui di
varia specie garentiti sulla
proprietà fondiaria
ammonta ad una ci-
fra di L. 4 miliardi 694
milioni 495 mila 619,
e che la ragione degli
interessi annuali
esigibili, secondo le con-
dizioni economiche
delle varie contrade
d'Italia, sta dal 3, al 5,
al 7, al 9, e fino al 12
per %, ammontare dei
ridotti ipotecari, rite-
nendo gl'interessi ad
una cifra media dal
7. per %, sia di molto

† Or poichè rejetta dalle statistiche ufficiali

†† la nostra commissione ha ragion fondata di credere che

superiore a quello supposto dalla Commissione dei provvedimenti finanziarii.

Inoltre si aggiungeva che la Commissione dei Quindici dedusse dalla rendita fondiaria il solo tributo fondiario principale in L. 110 milioni.

Inoltre si aggiungeva che la Commissione dei Quindici stabiliva i fuochi calcoli di previsione, ma contava, secondo il suo progetto, che dalla rendita fondiaria annuale avrebbero dovuto dedursi solamente il reddito imponibile e la imposta prediale erariale, ma poichè più ordinato che, oltre alla imposta erariale, dovesse anche dedursi per ammontare della sovraimposta provinciale e comunale

1

F

Tallodata

+ somma

+ in 500

6 Milano

che si calcolano nella somma
di 77,963,000.+ si manifesta che il
reddito imponibile rustico ed
urbano si riduce ad una cifra
molto minore di quella supposta
dalla Commissione di Stima.
Che se poi si faccia, secondo
il Decreto del 28. giugno 1866,
anche la detrazione dei capitali
dei debiti chirografari già
denunziati a cagione della
tassa sulla ricchezza mobile,
la cifra imponibile del red-
dito fondiario si compendia
in una + di circa 400 mi-
lioni annuali.

Questi calcoli di Perecchia
previdenza presentano nel
medesimo tempo due inelutta-
bili verità: la prima, cioè, che
le cifre di previsioni allega-
te nel Bilancio di entrata
non sono conformi al vero, la
seconda, che il sistema pro-
posto dalla Commissione
non solamente non arreca
detrimento alcuno agl' inte-
ressi finanziari dello Stato,
ma anzi ne migliora
grandemente l'assetto e di
facile ed equa esecuzione

Compiuto in tal guisa modo il lavoro della Commissione rimane, per debito di imparzialità, ad intrattenervi sulla proposta mossa vostro seno dalla Commissione del primo Ufficio.

Costui chiudeva rimanendo il contingente dei vasti compartimenti italiani della quale è stabilito per lo esercizio del 1867, e per tanto oppone la tassa sulla entrata giudiziaria vi deve aggiungere un decimo emolumento.

Signori, la misura dell'imposta stabilita dalla legge del 1864 è stata considerata per alcune parti d'Italia come la massima compatibile, † [redacted] la contingibilità senza il pregiudizio di ulteriori temperamenti che conseguirebbe un turbamento rilevante nelle sue proporzioni e si crederebbe il rischio di evocare la memoria dei

† per la prima parte del progetto di legge

† laddove se ne volesse aggravare

odiosi contrasti e di dissensi inopportuni: ond'è che per debito di giustizia e per sentimento di umanità e cittadina lo proposto dal Commissario del primo Ufficio non venne accolto dalla Commissione.

Egli è vero che anche l'aumento del tributo ordinario proposto dalla Commissione non lascia di essere distribuito sulla contrattazione e molto gradita riduzione dei catasti, ma essa Commissione si lusinga che il temperamento, con cui va accompagnato cotesto nuovo aggravio d'imposta prediale, ne modererà di molto intensità, e lo renderà meno gravoso e più tollerabile.

Nondimeno sapendo Ella Ordinatissimi Signori che il Ministero provvederà alacremente ed allo stabile assetto alla sistemazione delle imposte dirette, ~~e specialmente alla stabile attuazione~~, le renderà più semplici e meno

ingiuste e disuguali, e con-
getti la riforma
del sistema attuale, che offre
il doloroso spettacolo di vedere
mi Feudatarii di taluni comun
del Regno in ragguaglio d
tributo fondiario per corrisp
te locali del 200 p %, ed a
altri del 40, del 30 e fin
del 20 p %.

10 224

Viara

2°=

Il primo articolo del pro=
getto di legge, tenendo fermo
la imposta sui redditi di ric=
chezza mobile, ne conserva
la misura nella proporzione
prescritta nel Reale Decreto del
28 giugno 1866, N. 3023.

La Vostra Commissione,
vivamente preoccupata dei
bisogni della finanza nos=
tra, ~~[illegible]~~ proporrebbe di
~~portare~~ accrescere la imposta di
questa tassa [illegible] per 0/0,
ma taluna considerazioni
di ordine economico, e spe=
cialmente quella che i valo=
ri della ricchezza mobile
possono facilmente espor=
si, ed un luogo in un altro,
e sottrarsi agevolmente alla
~~[illegible]~~ imposta ci ha ri=
condotto verso la misura
proposta nel progetto che
vi proponghiamo
di accogliere e di approv=
vare.

La disposizione conte=
nuta nell'articolo 2°
del progetto ~~[illegible]~~ merita
~~[illegible]~~ la vostra accoglienza

+ inclinerebbe a

I anche allo scopo di supplire
al vuoto che avrebbe lasciato
la dichiarazione del minimo di rendita
imponibile, ma mentre nel merito
confidenza che ogni aumento ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ nella misura dell'imposta non è
sempre un aumento di introito
per la ~~soppressione~~ taglia di ripartizione della ricchezza
mobile, non riconosceva la opportuni=
tà di provvedersi con questa legge
d'indole ~~[illegible]~~ transitoria ed in attesa del piano
finanziario che con ragione
aspettiamo dal V.
Ministro delle finanze.

Allorquando la tassazione si eseguisce sui redditi dell'anno precedente, la ripartizione procede più agevolmente, e posa sopra basi più solide. Estendendo maggiormente il contribuente lo ammontare dei redditi realmente percetti, cessa la pagione dei reclami per riduzione d'imposta, e rendesi, nell'interesse dell'Amministrazione, più compiuta la propria gestione.

Quanto all'esercizio del 1867, il ministero propone di compilarsi unico ruolo di ripartizione pel secondo semestre del 1866 e per l'anno 1867. In siffatto modo i contribuenti non saranno defraudati del diritto di domandare la riduzione dell'imposta per cessazione di esercizio avvenuta nel corso del 1867, e d'altra parte non saranno tenuti a rimborsare i maggiori redditi

* imperciocché conoscendosi

† avranno il debito di denuncia

che abbiano potuto acqui-
stare nel corso dell'anno
medesimo.

La Commissione vi
propone di accogliere quel
temperamento che giova
parimenti a tutelare
gl'interessi della finanza
ed a rendere ragione dei
reclami dei contribuenti.

Con l'art. 3° del progetto di legge
il ministro della finanza propone
che il minimo imponibile dei redditi
temporanei dipendenti dall'opera del-
l'uomo stamente, o del lavoro, e dal capi-
tale uniti insieme, sia elevato alla som-
ma di £. 400.

La Commissione, prima di emettere
il suo avviso sulla proposta del ministro,
ha voluto rendersi ragione della portata
finanziaria ed economica di siffatta
variazione.

Essa ha osservato che fra i contri-
buenti attualmente ascendono alla
cifra, collettivamente presa, di un
milione trecento cinquantamila
£. 300,000, solamente hanno un
reddito superiore a £ 250 ed infe-
riore a £ 400, il di cui reddito tota-
le ammonta a £ 160,000,000; ha
parimenti appurato che fra questi
contribuenti coloro i quali hanno

250 12

un reddito inferiore a £ 250 ed in-
feriore a £ 350, offrono un reddito
totale di £ 120,000,000, e gli altri
che posseggono un reddito superiore
di £ 350 ed inferiore di £ 600
presentano un reddito totale di lire
40,000,000, ~~costituiscono per altri~~
col 10 per
redditi di 120,000,000, ~~per altri~~
cento sull'ol-
tre di ~~per~~ 40,000,000, giunge al
Decreto Regio del 28 giugno 1866,
si ottiene un gettito totale
d'imposta in £ 8,000,000 ~~Lorda~~
~~che la proposta~~ che verrebbe a sod-
disfare l'Erario, a mente della
proposta del ministro della fi-
nanze, ~~non è sufficiente a soddisfare~~
~~bisogno~~.

Avuto riguardo allo stato de-
plorevole in cui versa la finan-
za italiana, la commissione
non opinava, la prima volta,
di poter accogliere la proposta
del ministro; 8 milioni di più,
o di meno formano una cifra di
qualche rilievo nel bilancio gene-
rale di entrata: poteva la com-
missione mostrarsi generosa verso
i contribuenti, quando l'Era-
rio è ~~tanto povero di mezzi come~~
~~lo dimostrano~~?

D'altra parte la commissione

+ or, sommando il 4 per % sul

~~Il che rappresenta la spesa~~
annuale

+ 15 milioni decretati per
lo esercizio del 1866, e

ha rimandato a [illegible] dei
66,000,000. che furono posti
in bilancio nel 1865 e nel
1866 per conto della tassa sulla
ricchezza mobile, quel cifra
è stata mai finora effettiva?
e quanto ai 97,000,000 + che figu-
rano nel bilancio d'entrata del
1867, può effettivamente nu-
trirsi la speranza di vederli
sulla loro totalità? La Com-
missione [illegible] a buon
diritto ne dubita, e vede piena-
mente che la pagina dolorosa
degli arretrati [illegible] formerà
sempre il cotruccio infausto
dei nostri bilanci fino a
che non [illegible] fatta ragione
alla impotenza dei contribu-
enti, che non può non da, e
che ha quanto basti [illegible]
[illegible]
al pagamento della rata, non può.

Queste riflessioni e più
ancora la facilità della ripar-
tizione, hanno suggerito la Com-
missione ad accogliere unani-
mamente la proposta del
ministro.

Allontanando i ridetti pen-
denti dall'opera dell'uomo, o dal

(1 Vedi Allegato D.

lavoro e dal capitale, tale o congiunto ad altri profitti derivanti da ricchezza mobile fino superiori alle £ 1000, ma non raggiungenti le £ 500, in tal caso si propone nel medesimo art. 3° che abbiano a godere di una esenzione corrispondente a £ 100 di reddito imponibile, e ad imporsi pel restante con l'aliquota normale.

Questo sistema, riferendosi esattamente alla relazione che precede il progetto di legge, semplifica il conteggio per la formazione dei ruoli, rende più corrispondente la graduazione della imposta, e notevolmente l'anormalità dell'aliquota con cui venivano tassati, pel decreto del 28 giugno 1886, taluni redditi di ricchezza mobile.

Uno dei nostri onorevoli colleghi, il Commissario [illegible] proponeva che tutti i redditi di ricchezza mobile inferiori a £ 1000 fino tassati alla ragione di un imposta fissa di £ 2. [illegible]. Ciò posto una [illegible]

Voleva [illegible]

[illegible] dissidenti,

Le considerazioni di molto valore: sostenevasi primamente che, dichiarate esenti da imposta proporzionale i redditi di ricchezza mobile inferiori alle lire 400, era conveniente che essi venissero tassati con una tassa fissa di lire [illegible] adducevasi secondariamente che, in vista delle rilevanti somme che ogni anno versa [illegible] presentemente l'Erario, non potevasi abbandonare il provento di un'imposta che, insieme sommata, è di [illegible] qualche milione; sostenevasi in terzo luogo che il metodo di esazione adoperato, fin da remoto tempo, in talune contrade d'Italia testificava come nel fatto fosse facile la riscossione.

Taluni commissarii osservavano che lo esperimento di una tassa fissa di L. 2 sui redditi complessivi di qualsiasi origine inferiori a L. 250 sarebbe impossibile, fu già in Italia altra volta praticato nel 1864 e non che [illegible] rimasto inefficace il tentativo, fin nell'anno successivo revocato il provvedimento; onde

che l'esperienza stà lì per fare contrario alla proposta.

~~Aggiungono~~ Aggiungesi che i dazii di consumo, in quanto alla loro proporzione, colpiscono più i poveri e meno agiati che i ricchi; e però sarebbe debito di giustizia di sottrarli dal peso di quelli di altra specie.

~~Concludono~~

Concludevano in fine che nella ripartizione di questa tassa minima, ~~[illegible]~~ complicata sia la formazione dei ruoli, rispondesse la formalità, incerto sempre l'effetto, mà imponeva al loro giudizio l'esempio arrecato dalla altra contrada d'Italia che, in altri tempi ed in una cerchia assai più ristretta, aveva potuto decretare ed esigere una tassa di simile natura.

La Commissione nell'accertarsi dell'entità del prodotto ~~[illegible]~~ da tale ~~[illegible]~~ attributo, ebbe a convincersi che i ~~[illegible]~~ possessori di un reddito inferiore a £ 250 ascendono alla cifra di 2,500,000, i quali, uniti ad altri 650,000 che godono

+ gravemente

Bottoni

un reddito superiore a £. 250 ed
inferiori a £ 400, [illegible]
costituiscono la somma totale
di £ 3,150,000. or, moltiplican-
do questa cifra per la misu-
della tassa fissa, si ha un pro-
dotto annuale di £. 6,300,000.
Lire. Questo risultamento, pur-
re alla Commissione molto
seducente, e su cui punto di
[illegible] adattarsi la proposta,
se non che alle spese di distribuzio-
ne e di riscossione valutate
dall' amministrazione a 3a, cen-
tesimi per ciascun articolo di
ruolo IV e alle quali ineseguibile
calcolate alla ragione del 60
per 0/0, la somma [illegible]
di [illegible] dei
6,300,000 lire venne a ridursi
alla cifra di £. 2,142,000,
che altronde non potrà mai
materialmente se
non col sistema delle
coazioni amministrative
e con la severità indeclí-
nabile di un regime
fiscale [illegible] non guarda
in faccia alla miseria
per non [illegible] rattristato.
Laonde e per ragione

† attesa la gravezza delle
presenti emergenze,

† ponendo mente

I che posto di fronte
alla cifra sarebbe
stato tanto più odioso.

229 15

di politica economica, e per riguardo di equità al giusto riparto delle imposte, la Commissione fu indotta a proporvi di cui si tratta la proposta del Commissario del 2° Ufficio.

La disposizione contenuta nell'articolo 4° tende a conseguire lo scopo di rendere più spedita la compilazione delle liste dei contribuenti e più sicuro l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile.

Ha ne ha aggiunto uno di nuova forma,

Dei varii modi però di denunciare i redditi mobiliari contemplati nell'articolo 5° del progetto di legge, la Commissione ritiene il silenzio. Quando poi già fatta una dichiarazione, il silenzio valga per acquiescenza

I nell'anno precedente a quella nell'anno antecedente.

Inoltre, facilitato il modo delle notificazioni per parte dei contribuenti, era pur troppo necessario ricordare al l'Amministrazione la facoltà di procedere alla rettifica delle denunciazioni ingiuste o difformi al vero.

Nel successivo articolo 6° il Ministro delle Finanze propone che i reclami contro la stima

zione dei redditi, e per avven-
tura non siano definitivi al
tempo della formazione dei
ruoli, non sospendono la
loro esecuzione, molto meno la
riscossione delle imposte.
Questo temperamento, gli
è vero, ~~ellecita~~ accelera, in
modo sommario, la spedizio-
ne dei ruoli e la riscossione
delle tasse, ma alle Com-
missioni è porto che allora
quando il contribuente ~~pe~~
mostra sollecito a ~~sporgere~~
~~le~~ i suoi reclami, nel
tempo prefisso dai regola-
menti, contro gli accerta-
menti rettificati, ~~dall'ufficio~~
~~dell'imposta~~ o dichiarati d'
ufficio dall'agente della
tasse, ~~il ricorso, o la~~ la
mora delle giunte comu-
nali e provinciali, non
debba ridondare ~~a danno~~
in pregiudizio dei contri-
buenti. ~~Nulla compete-~~
~~rebbe dunque di giusto, pre-~~
~~scindendo~~ ~~dal~~ ~~l'immediato governativo~~,
Volendo poi ~~le commissioni~~
contemperare l'azione fiscale
con le imposte con l'interes-

† nelle quali ~~si~~ prevale
altronde l'elemento go-
vernativo, ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~

+ la Commissione

dei contribuenti ha opinato di proporvi che nei casi di differenza tra il reddito dichiarato del contribuente e la rettifica da parte dello agente della tassa, gli analoghi reclami, tuttochè fossero presentati in termine non fanno sospendere la formazione dei ruoli per la riscossione di quella parte d'imposta che non è soggiacente a controversia.

Abolita la tassa sull'entrata fondiaria, l'art.° 5.° non ha + ragione di essere

affinchè poi il beneficio delle proposte modificazioni non sia ritardato, il ministro delle finanze propone, nello articolo 8.° del + progetto di legge, che le medesime abbiano ad avere effetto anche per l'applicazione della imposta sui redditi ~~finanziaria~~ mobile per il secondo semestre dello corrente anno, ~~che è in via di esecuzione~~ che è in via di esecuzione in virtù del Decreto legislativo del 28 giugno 1866.

Similmente propone nello articolo 9.° che l'accertamento in corso pel secondo semestre 1866 debba servire per l'applicazione della

~~Legge 24 1867 quinto provvedimento~~
~~per l'esecuzione della legge~~
~~sulla tassa di ricchezza mobile~~

tasse del 1867, queste tempe-
ramente furono convenevolmente
all'economia delle finanze e
al vantaggio dei contribuenti
La seconda parte dell'art.° 9°
ed il successivo art.° 10° pre-
vono che il pagamento totale
degli arretrati della imposta
sulla ricchezza mobile venga
ripartito in quattro rate
~~uguali~~ per quelle provincie in
cui sono dovute tre semestri
e in tre per le altre in cui
~~è dovuta~~ fino dal 1866.

è dovuta la sola
annualità del

La Commissione non
~~ebbe~~ si dispensò dal recarsi
agli atti delle tasse distribuite
secondo l'accertamento fatto sopra
denunzie, sfitto, e sfittabilità
provenienti da condizioni
~~straordinarie~~ straordinarie e altre cagioni
di fatto
~~fatti~~ inerenti al fitto
massima lamenta sopra ogni
altro sopra ~~questo~~ di ripartizione

Dei provvisti effetti
del complicato meccanismo

attuale che nascente allo stabili-
mento di una tassa sul lavoro

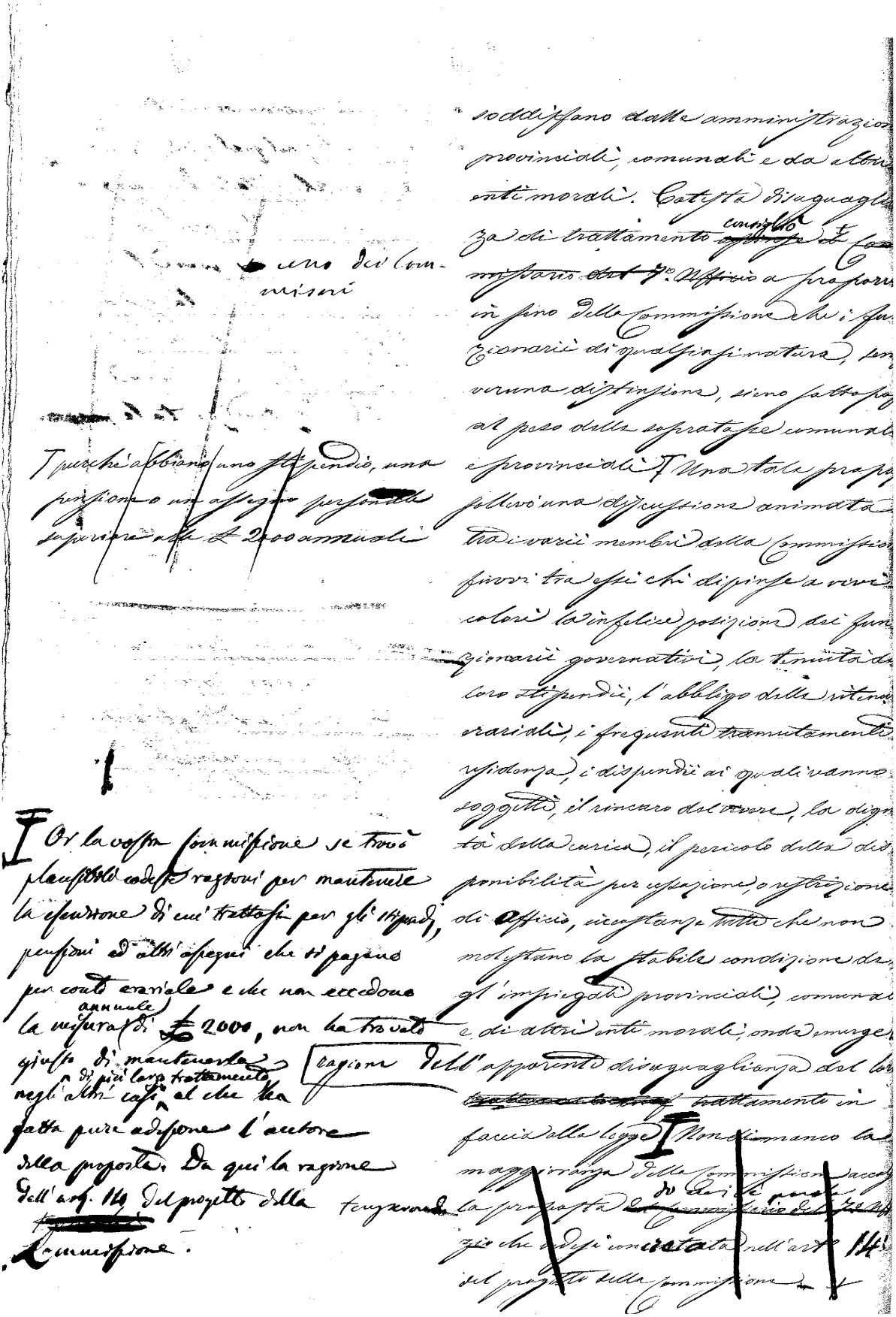
quasi contemporaneamente un debito arretrato; nel qual ordine di idee sarebbe stato di maggior convenienza che il governo non avesse indugiato a porre le partite in corso riducendo la riscossione pel 1868 ad un solo semestre. Ma la commissione non ha creduto d'insistere su tale obbietto lasciando la responsabilità al governo che più di ogni altro è al caso di conoscere la condizione economica dei contribuenti.

La commissione non tralascia di raccomandare al Governo che le imposte dirette, e specialmente la tassa sulla ricchezza mobile siano riscosse trimestralmente onde i contribuenti ne traggano agevolezza nel pagamento, e lo stato semplifichi il movimento della contabilità degli arretrati.

Il paragrafo ultimo dello articolo 15° della Legge 28 giugno 1866 portante abolizione dei comuni e provincie già addetti ai governi pontificio, lombardo-veneto, ed altri aventi simili particolari ordinamenti, stabilisce che i proventi devoluti dal Tesoro per conto comunale e provinciale siano soggetti in ogni caso

I ad ritenersi per Conti dei semestri

Vedasi L



...uno dei Commissari

...Purchè abbiano uno stipendio, una pensione o un assegno personale da sopra...

...Or la nostra commissione se trovò pienamente coll'esposte ragioni per mantenere la espressione di cui trattasi per gli impiegati, pensioni ed altri assegni che si pagano per conto erariale e che non eccedono la misura annuale di £ 2000, non ha trovato giusto di mantenerla di più lungo trattamento negli altri casi, al che ha fatta pure adesione l'autore della proposta. Da qui la ragione dell'art. 14 del progetto della Commissione.

...ragione dell'apparente disuguaglianza del trattamento in ...

...sodisfano dalle amministrazioni provinciali, comunali e da altri enti morali. Cotesta disuguaglianza di trattamento consiglio è fondata sulla ragione che i funzionari di qualsiasi natura, senza veruna distinzione, siano fatti partecipi del peso delle sopratasse comunali e provinciali? Una tale proposta sollevò una discussione animata tra i varii membri della commissione, finchè tra essi che dissentirono vennero a colori la infelice posizione dei funzionari governativi, la tenuità dei loro stipendii, l'obbligo delle ritenute erariali, i frequenti trasmutamenti di residenza, i dispendii ai quali vanno soggetti, il rincaro dei viveri, la disagiatezza della carica, il pericolo della destituibilità per ispezione o negligenza di ufficio, eccettuate tutte che non modificano la stabile condizione degli impiegati provinciali, comunali e di altri enti morali, onde emerge ...

...la maggioranza della commissione accolse la proposta di ... come è espressa nell'art. 14 del progetto della commissione.

Il Governo del Re sarà, con l'art.° 11.°, già in data facoltà di coordinare con Decreti Reali le disposizioni della presente legge con quelle in vigore, e di concordarle per quanto concerne la loro applicazione.

La Commissione ha considerato che laddove venga accolta la proposta di abolizione dell'imposta sulla entrata fondiaria, il coordinamento delle disposizioni proposte con quelle delle leggi antecedenti intorno alla tassa sulla ricchezza mobile, non reclamerà alcuna speciale autorizzazione, [illegible] mentre; di tal che la Commissione propone la soppressione dell'art. predetto.

Signori! Le modificazioni portate dal ministero intorno al tasso sui redditi della ricchezza mobile, quelle proposte dalla Commissione, se verranno accettate, renderanno più facile lo accertamento dei redditi, semplificheranno la formazione dei ruoli, e [illegible] più agevole la ripartizione della imposta, che se poi il ministero com-

Poiché la vostra Commissione non ha badato nell'astratto che la facoltà normale nel Governo di pubblicare il Regolamento [illegible] della presente legge

le riformate dalla Commissione.

pletare la riforma del regolamento in vigore per l'esecuzione della legge ed adattare le schede più convenevolmente all'uso delle persone meno istruite, ~~ma~~ ~~sulla massa dei proprietari~~ è probabile che questa imposta nuova per l'Italia, rientri nella abitudini delle nostre popolazioni.

Moltissime petizioni, a firma di parecchie migliaia di cittadini, domandano la soppressione dell'imposta sull'entrata fondiaria ed il disgravio di molte altre tasse che direttamente od indirettamente aggravano la condizione della proprietà agraria ~~in Italia~~.

Se la commissione ha potuto appagare i desiderii dei proprietarii proponendo l'abolizione della tassa sull'entrata fondiaria, ha dovuto d'altra parte sostituirvi nuovi temperamenti di equilibrio finanziario onde lo Stato non manchi alla sua dignità e mantenga la sua efficienza. E però la Com-

2a 19.

missione ha fiducia che i proprietarii meglio com-
prendendo come ogni loro supremo sforzo per sollevare il credito dello Stato torni sopra tutto utile all'indu-
stria agraria si sobbarchino volentieri più ai sagrifizii loro imposti dalla imperio-
sa necessità delle attuali circostanze.

Della prossima sessione di

Progetto del Ministero N° 10

Progetto della Commissione

334

Art. 1°

L'imposta prediale dei fondi rustici verrà riscossa sulla base del relativo contingente stabilito dalla Legge 11 luglio 1864. N° 1831, per l'anno 1866 pei compartimenti catastali del Piemonte, ex Ducato di Modena, Toscana, Sicilia e Isola di Sardegna, e sulla base del contingente relativo stabilito per l'anno corrente ~~1867~~ per i compartimenti catastali della Lombardia, di Parma e Piacenza, delle Provincie ex Pontificie e delle Provincie Napolitane come appare dalla unita tabella. A.

Il contingente per le Provincie Venete e per quella di Mantova rimane stabilito in £ 12,268,300.

Art° 2°

L'imposta fondiaria pei fabbricati continuerà ad essere regolata dalla legge 26 gennajo 1865, N° 2136, e l'aliquota sarà quella fissata dalla legge 11 maggio successivo, N° 2296.

Art° 3°

La tassa straordinaria del 4 p% sulla entrata fondiaria, approvata col Regio Decreto 28 giugno 1866, N° 3023, è abolita.

Però in aumento della imposta fondiaria sui beni rustici e negli urbani, di cui agli art° 1 e 2 della presente legge, si pagheranno due decimi della imposta stessa.

Questi due decimi saranno spettanti da sovrimposte comunali e provinciali.

Art. 1°

L'imposta sui redditi della ricchezza mobile sarà riscossa nella misura stabilita dal regio decreto 28 giugno 1866 n°. 3023; e la tassa sulla entrata fondiaria in quella del 2 ½ per cento

Art°. 2.

Le imposte di cui all'articolo precedente, saranno dovute e commisurate sui redditi dell'anno precedente a quello nel quale si fa l'accertamento.

Art°. 3°

Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864, non sono superiori alle 400 lire imponibili, sono esenti da imposta.

I redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 1° capoverso dell'art°. 24. della stessa legge, saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorchè inferiori alle 400 lire imponibili

Art°. 4°

Le disposizioni dell'articolo precedente avranno effetto dal 1° luglio 1866 a tutto l'anno corrente (1867).

Quanto alle provincie Venete e a quella di Mantova saranno applicate dall'anno 186

Art°. 5°

L'imposta sui redditi della ricchezza mobile sarà riscossa nella misura stabilita dal Regio Decreto 28 giugno 1866, n°. 3023.

Saranno osservate per l'applicazione della stessa le norme stabilite dalla legge 14 luglio 1864, n°. 1830, e dal citato regio decreto, in tutto ciò che non è diversamente disposto colla presente legge

art°. 6°

La imposta, di cui all'articolo precedente, sarà dovuta e commisurata sui redditi dell'anno precedente a quello nel quale si fa l'accertamento.

art°. 7°

Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'art°. 24 della legge 14 luglio 1864, non sono superiori alle 400 lire imponibili, sono esenti dalla imposta.

I redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 1° capoverso dell'art°. 24 della stessa legge, saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorchè inferiori alle 400 lire imponibili.

Quando i redditi di ricchezza mobile contemplati nel 2° e 3° capoverso sopra citati, sono superiori alle lire 400 imponibili, ma non alle 500, e quando, tenuto conto degli altri redditi derivanti da ricchezza mobile contemplati nel 1° capoverso dell'art.° 24 della legge suddetta, ed dai beni stabili spettanti allo stesso contribuente, questo abbia in complesso un reddito superiore alle lire 400 imponibili, ma non alle lire 500, i redditi imponibili, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'art.° 24 della legge citata, godranno della esenzione corrispondente a lire cento di reddito imponibile, e sul resto sarà applicata l'aliquota normale.

Quando il reddito imponibile complessivo di un contribuente, comunque composto, sia superiore a lire 500 imponibili, sarà tassato per l'intero suo ammontare.

Art.° 7.°

Le Giunte comunali procederanno alla revisione annuale della lista, includendovi quei contribuenti che non furono compresi nelle operazioni d'accertamento fatte nel comune per l'anno precedente, e cancellandovi coloro che, per trasferimento di domicilio, per morte o per altra causa, cesseranno di essere soggetti all'imposta di quel comune.

Quando i redditi di ricchezza mobile contemplati nel 2° e 3° capoverso sopra citati, sono superiori alle lire 400 imponibili, ma non alle 500, e quando, tenuto conto degli altri redditi derivanti da ricchezza mobile contemplati nel 1° capoverso dell'art.° 24 della legge suddetta, il contribuente abbia in complesso un reddito superiore alle lire 400 imponibili, ma non alle lire 500, i redditi imponibili, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 24 della legge citata, godranno della esenzione corrispondente a lire cento di reddito imponibile, e sul resto sarà applicata l'aliquota normale.

Quando il reddito imponibile complessivo di un contribuente, comunque composto, sia superiore a lire 500 imponibili, sarà tassato per l'intero suo ammontare.

art.° 8.°

Le Giunte comunali procederanno alla revisione annuale della lista, includendovi quei contribuenti che non furono compresi nelle operazioni d'accertamento fatte nel comune per l'anno precedente, e cancellandovi coloro che, per trasferimento di domicilio, per morte o per altra causa, cesseranno di essere soggetti all'imposta in quel comune.

Art. 5

Soltanto i nuovi iscritti nella lista del comune dovranno fare la dichiarazione prescritta dall'art. 11 della legge 14 luglio 1864. sopra citata.

Gli altri contribuenti potranno o riferirsi all'accertamento fatto nell'anno precedente, ommettendo del tutto una nuova dichiarazione, o indicare le rettificazioni.

La conferma e la rettificazione terranno luogo di nuova dichiarazione per tutti gli effetti legali.

L'agente delle tasse è autorizzato a rettificare d'ufficio l'accertamento già fatto, dandone avviso ai contribuenti.

Tanto le rettificazioni richieste dai contribuenti, quanto quelle proposte dall'agente finanziario, saranno riveduti nella stessa guisa che le nuove dichiarazioni.

Art. 9.

I ricorsi contro la stima dei redditi di ricchezza mobile e dell'entrata fondiaria imponibile, o contro l'applicazione della legge, quando non siano definiti al tempo della formazione dei ruoli, non ne sospendono la spedizione, né sospendono la riscossione della imposta, salvi i compensi che fossero dovuti.

Art. 9.

Soltanto i nuovi iscritti nella lista del comune dovranno fare la dichiarazione prescritta dall'art. 11 della legge 14 luglio 1864 sopra citata.

Gli altri contribuenti potranno o riferirsi all'accertamento fatto nell'anno precedente, o indicare le rettificazioni, o ommettere del tutto di fare una nuova dichiarazione, nel qual ultimo caso s'intende riconfermata quella fatta nell'anno precedente.

La conferma, la rettificazione o il silenzio terranno luogo di nuova dichiarazione per tutti gli effetti legali.

L'agente delle tasse è autorizzato a rettificare d'ufficio l'accertamento già fatto, dandone avviso ai contribuenti.

Tanto le rettificazioni richieste dai contribuenti, quanto quelle proposte dall'agente finanziario, saranno riveduti nella stessa guisa che le nuove dichiarazioni.

Art. 10.

I ricorsi contro la stima dei redditi di ricchezza mobile [redacted] imponibili, o contro l'applicazione della legge, quando non siano definiti al tempo della formazione dei ruoli, non ne sospendono la spedizione, né impediscono la

eguali, l'ultima delle quali scadrà il 30 giugno 1868.

~~Art. 11°~~

La presente legge andrà in vigore lo stesso giorno in cui verrà promulgata.

Art.° 12.°

Le Provincie e Comuni potranno sovrimporre, nei limiti della facoltà loro concessa dalle leggi in vigore, centesimi addizionali all'imposta principale sulla ricchezza mobile dovuta dai funzionarii che godono stipendio, pensioni o altri assegni fissi personali riscossibili dal Tesoro per conto erariale.

Gli stipendii, le pensioni o gli assegni personali suddetti allorchè non eccedono le 2000 lire di reddito imponibile annuale, sono esenti da sovrimposte comunali e provinciali.

Art.° 13.°

La presente legge andrà in vigore lo stesso giorno in cui verrà promulgata.

Art.° 12.°

La presente legge andrà in vigore lo stesso giorno in cui verrà promulgata.

I giudizi della Commissioni provinciali d'appello sui ricorsi intorno all'estimazione dei redditi e quelli della Commissione centrale sui ricorsi intorno all'applicazione della legge sono definitivi e inappellabili

Art. 9°

L'accertamento in corso pel 2° semestre 1866 servirà a quello per l'anno 1867, e si spedirà per i tre semestri un unico ruolo di riscossione.

I pagamenti si faranno in quattro rate eguali: la prima 20 giorni dopo la pubblicazione dei ruoli; la seconda, il 31 dicembre 1867; la terza, il 31 marzo, e l'ultima, il 30 giugno 1868.

riscossione della imposta per quella parte soltanto di rendita ~~[illegible]~~ sulla quale non cada controversia.

I giudizi della Commissioni provinciali d'appello sui ricorsi intorno all'estimazione dei redditi e quelli della Commissione centrale sui ricorsi intorno all'applicazione della legge sono definitivi e inappellabili.

Art. 12°

L'accertamento in corso pel 2° semestre 1866 dei redditi di ricchezza mobile servirà pegli anni per l'anno 1867, e si spedirà per i tre semestri un unico ruolo di riscossione.

I pagamenti si faranno in quattro rate eguali: la prima 20 giorni dopo la pubblicazione dei ruoli; la seconda, il 31 dicembre 1867; la terza, il 31 marzo, e l'ultima, il 30 giugno 1868.

Art. 13°

Per le provincie Venete e per quella di Mantova i pagamenti della imposta sui redditi di ricchezza mobile ~~[illegible]~~, che si riferiscono soltanto al 1867, si faranno in tre rate

Arto 8.

Le disposizioni degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, avranno effetto dal 1° gennaio 1867, e saranno applicate anche pel 2° semestre 1866.

Artº 11.

Le disposizioni degli articoli ~~5. 7. 8. 9. e 10.~~ avranno effetto dal 1° gennaio 1867 e saranno applicate anche pel 2° semestre 1866.

Allegato A

	Contingente fondiario che pagavasi prima della perequazione provvisoria (come dall'allegato Numero 20 – Pag 528 – degli atti della Commissione per la perequazione dell'imposta fondiaria)			Contingente fondiario per gli anni 1864, 1865, 1866.		
1.	Piemonte	15,118,000	00.	Piemonte	18,679,876.	00.
2.	Lombardia	20,885,000.	00.	Lombardia	19,110,295.	00.
3.	Parma e Piacenza	3,158,000.	00.	Parma e Piacenza	2,776,087.	00.
4.	Ex Ducato di Modena	3,174,000.	00.	Ex Duc.to di Modena	3,437,114.	00.
5.	Lucca	6,599,000.	00.	Lucca	7,820,040.	00.
6.	Ex Pontificio	12,343,000.	00.	Ex Pontificio	12,027,271.	00.
7.	Prov.e Napolitane	33,027,000.	00.	Prov.e Napolitane	33,895,334.	00.
8.	Sicilia	8,116,000.	00.	Sicilia	9,625,833.	00.
9.	Sardegna	2,471,000.	00.	Sardegna	2,628,150.	00.
	Totale L.	104,921,000.	00.	Totale L.	110,000,000.	00.

Allegato B.

Contingente per l'anno 1867.			Osservazioni
Piemonte	20,079,106.	00.	
Lombardia	17,717,476.	00.	
Prima Provincia	2,508,719.	00.	
Ex Ducato di Modena	3,491,696.	00.	
Toscana	8,270,598.	00.	
Ex Pontificio	11,570,675.	00.	
Prov.e Napolitane	33,530,357.	00.	
Sicilia	10,184,584.	00.	
Sardegna	2,646,789.	00.	
Totale Lire	110,000,000.	00.	

Allegato C.

Reddito che si avrà secondo lo schema di legge proposto dalla Commissione	Reddito a cui si rinuncia secondo le previsioni del Bilancio	Risultamento Totale
Imposta sui fondi rustici compresi i due decimi ~~99,098,493,34~~ ~~99,884,993.86~~	Imposta sui fondi rustici 85,654,525.„	
Idem sui fabbricati (fabbricati) 34,000,000.„	Idem sui fabbricati 34,000,000.„	
Aumento del 4. per 0/0 sulla entrata dei fondi rustici ed urbani 6,800,000.„	Aumento del 4. per 0/0 sulla entrata dei fondi rustici ed urbani 24,517,680.„	
Totale ~~139,884,993.86~~ ~~139,098,493.34~~	Totale 144,172,205.	Totale secondo lo schema di legge proposto dalla Commissione ~~139,884,993.86~~ 139,098,493.86
		Totale secondo le previsioni del bilancio 144,172,205.„
		Differenza in meno ~~4,287,211.14~~ ~~4,287,711.14~~ 4,073,712.14

NM Tabella A.

Provincie	Contingente generale della imposta fondiaria	Rata che va a carico dei fabbricati da disfalcare	Somma netta	Aumento del 9/10.	Totale	Osservazioni
	£	£	£	£	£	
Piemonte	18,679,876. „	4,618,902. 67	13,737,998. 73.	2,764,397. 74.	16,502,396. 47.	(a) Del contingente generale di L. 18,679,876.
Lombardia	6,717,478. „	3,373,934. „	11,343,544. „	2,868,708. 80.	17,212,252. 80.	stabilito dalla legge, dedotta quella di L.
Parma e Romagna	2,308,719. „	484,560. 10.	2,027,158. 90.	405,431. 78.	2,432,590. 68.	in 4,618,902. 67. a carico dei fabbricati ec.
Ex Ducato di Modena	3,437,114. „	396,815. 48.	3,040,298. 52.	608,059. 70.	3,648,358. 22.	intercetta a carico dei terreni L. 970,543.
Oltrepo	1,820,040. „	2,557,925. 33.	5262.114. 67.	1,052,422. 93.	6,314,537. 60.	Manca il disposto degli art.i 3. 10. e 12. della legge
Ex Pontificio	11,570,678. „	~~1,845,897.~~ 1,879,770 „	~~3,717,781.~~ 3,683,908 „	~~1,934,350.~~ 1,934,350	~~11,702,109.~~ 11,618,258	legge 1864. 7 1851. ed in seguito a liquidazione
Prov.e Napoletane	33,530,353. „	8,455,361. 74.	25,074,991. 26.	5,014,998. 26.	30,089,989. 51.	regolamenti pratticati a diverse epoche da darsi
Sicilia	9,625,833. „	2,242,356. 67.	7,083,446. 33.	1,416,689. 26.	8,500,135. 59.	L. 7,365,98 per beni ecclesiastici
Sardegna	2,628,150. „	392,690. 84.	2,235,456. 16.	447,091. 23.	2,682,547. 39.	militari L. 304,108.72 per l'indennità in centesimi
	~~107,515,238.~~	~~22,638,476. 73.~~	~~82,570,776. 67.~~	~~16,514,155. 33.~~	~~99,084,931. 86.~~	per cui sudetti Comuni di Terre lombarde, e ven-
		24,626,350 09	82,532,913 91	16,506,582 78	99,039,496 69	dute del contingente del imposta qui terminato a
						ripartirsi in L. 13,751,988.75

Conf. 14 ##

La esazione delle sovraimposte comunali e provinciali annesse all'ultimo capoverso dell'art. 15. del Decreto 28. Giugno 1866 N. 3023. per redditi contemplati dall'art. 5. del detto Decreto è limitata al caso nei quali siano inferiori di annue lire duemila gli stipendi, pensioni ed altri assegni fissi personali, che si pagano dal tesoro per conto erariale

Conf. 15.

È data facoltà al governo del Re di pubblicare per mezzo di decreto reale il Regolamento esecutivo della presente legge

Allg. D.

Tassa sui redditi di ricchezza mobile

Esercizio 1864			Esercizio 1865					Esercizio 1866				
Contingente erariale e cent.mi di riscossione (come dai ruoli di riscossione) 1.	Versamenti al 30 settembre dell'anno 1865 2.	Rimanenza a versarsi al 30 settembre dell'anno 1865 3.	Contingente erariale e Cent.mi di riscossione (come dai ruoli di riscossione) 4	Rimanenza a versarsi al 30 settembre 1865 in conto dell'esercizio 1864 5	Totale (Colonne 4 e 5) 6	Versamenti dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno 1866 7	Rimanenza a versarsi al 30 settembre dell'anno 1866 8	Contingente erariale e Cent.mi di riscossione. ※ 9.	Rimanenza a versarsi al 30 settembre 1866 in conto dell'esercizio 1865 e anno precedente 10.	Totale 11.	Versamenti dal 1° ottobre 1866 al 31 dicembre stesso anno 12	Rimanenza a versarsi al 31 dicembre 1866 in conto degli esercizii precedenti
15.144.185 63	10.280.526 77	4.863.658 86	66.472.322 69	4.863.658 86	71.335.981 55	39.446.821 84	31.889.159 71	" "	31.889.159 71	31.889.159 71	4.627.103 84	27.262.055 87

※ I ruoli delle tasse di ricchezza mobile per il 1° semestre del 1866 si stanno ora compilando.
Quelli per il 2° semestre stesso anno non potranno essere fatti prima che siasi eseguito l'accertamento dei redditi soggetti alla tassa.

Riepilogo.

Contingente erariale, compresi i centesimi di riscossione, risultante dai ruoli per l'esercizio 1864 . . . £ 15.144.185, 63
" " " " " " " 1865 . . " 66.472.322, 69 } 81.616.508, 32

Versamenti al 30 Settembre 1865 £ 10.280.526, 77
" dal 1° ottobre 1865 al 30 Settembre 1866 . . . " 39.446.821, 84 } 54.354.452, 45
" dal 1° ottobre 1866 al 31 dicembre 1866 . . . " 4.627.103, 84

Somma rimanente da versarsi . £ 27.262.055, 87